

SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE

Reg (UE) 1301/2013-1303/2013 POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.2

BANDO A

“Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione”

1. **FINALITÀ E RISORSE**
 - 1.1 Finalità e obiettivi
 - 1.2 Dotazione finanziaria

2. **DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
 - 2.1 Destinatari/Beneficiari
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità
 - 2.3 Verifica dei requisiti di ammissibilità
 - 2.4 *Accordo di partenariato*

3. **INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**
 - 3.1 Progetti ammissibili
 - 3.2 Massimali di investimento
 - 3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto
 - 3.4 Spese ammissibili
 - 3.5 Intensità dell’agevolazione
 - 3.6 Cumulo

4. **MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 4.1 Soggetto gestore
 - 4.2 Presentazione della domanda
 - 4.3 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda

5. **ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE**
 - 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità
 - 5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio
 - 5.4 Cause d’inammissibilità
 - 5.5 Criteri di selezione
 - 5.6 Formazione della graduatoria e concessione dell’agevolazione
 - 5.7 Controlli successivi alla concessione dell’agevolazione
 - 5.8 Rinuncia all’agevolazione

6. **OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**
 - 6.1 Obblighi del beneficiario

7. **REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI**
 - 7.1 **Adempimenti successivi all'approvazione della graduatoria e/o concessione dell'agevolazione**
 - 7.2 **Modifiche dei progetti**
 - 7.3 **Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento dell'investimento**
 - 7.4 **Procedura di modifica del beneficiario**
 - 7.5 **Fattispecie di modifica del beneficiario**

8. **EROGAZIONI, RENDICONTAZIONI E CONTROLLI**
 - 8.1 **Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica**
 - 8.2 **Rimodulazione e riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione**
 - 8.3 **Modalità di erogazione dell'agevolazione**
 - 8.4 **Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria**
 - 8.5 **Verifica finale dei progetti**
 - 8.6 **Controlli in loco e ispezioni**
 - 8.7 **Integrazione documentale e soccorso istruttorio**

9. **REVOCHE, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI**
 - 9.1 **Decadenza dell'agevolazione e revoca totale**
 - 9.2 **Revoca parziale**
 - 9.3 **Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione**
 - 9.4 **Rimborso forfettario a carico del beneficiario**
 - 9.5. **Sanzioni**

10. **DISPOSIZIONI FINALI**
 - 10.1 **Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003**
 - 10.2 **Responsabile del procedimento, informazioni e contatti**
 - 10.3 **Disposizioni finali**

11. **RIFERIMENTI NORMATIVI**

ALLEGATI AL BANDO

- **Modello di Fidejussione**
- **Modello dichiarazione intestazioni fiduciarie**
- **Istruzioni per la presentazione della domanda da parte dell'impresa estera**
- **Modello dichiarazione cumulo**
- **Modello dichiarazione precedenti penali, illeciti amm.vi e capacità a contrarre**
- **Modello dichiarazione carichi pendenti**
- **Modello dichiarazione assenza atti sospensivi o interdittivi**
- **Modello di accollo**
- **Istruzioni per la presentazione della domanda**
- **Schema delle fasi del bando**
- **Glossario**

1. FINALITA' E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana con il presente bando intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento in innovazione per l'acquisizione di servizi avanzati e qualificati corrispondenti a quelli individuati nel Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane approvato con decreto N. 1389 del 30/03/2016 e s.m.i. (di seguito "Catalogo"), in attuazione dell'Azione 1.1.2 "Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese" del POR FESR Toscana 2014-2020 e in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana, in attuazione del Programma Operativo FESR 2014-2020 è teso ad incrementare l'attività di innovazione delle imprese, promuovere investimenti strategici in attività di

- collaborazione tra imprese ed organismi di ricerca mediante attivazione di contratti di ricerca per dottorati industriali, ricercatori a tempo determinato, assegni di ricerca
- utilizzazione di laboratori di prove e test e di dimostratori tecnologici presenti nel repertorio regionale
- incubazione nelle strutture riconosciute a livello regionale
- accompagnamento e consolidamento di particolari categorie di imprese o di componenti di filiera di produzione o di ambiti tecnologici

e consiste nella concessione di agevolazioni sotto forma di sovvenzione di cui all'art. 66 del Reg. (UE) n. 1303/2013, erogate, di norma, nella forma di voucher (a mezzo delegazione di pagamento di cui all'art 1269 c.c. da redigersi secondo il modello che sarà reso disponibile dagli uffici regionali).

In linea con la strategia di Ricerca e Innovazione per la "Smart Specialisation in Toscana", che richiede di incentrare il sostegno della politica e gli investimenti su fondamentali priorità, sfide ed esigenze basate sulla conoscenza, saranno finanziati progetti di innovazione legati alle seguenti priorità tecnologiche orizzontali indicate dalla stessa Smart Specialisation e articolate in:

ICT e FOTONICA

FABBRICA INTELLIGENTE

CHIMICA e NANOTECNOLOGIA

nonché nell'ambito della RIS 3 alle corrispondenti applicazioni tecnologiche inerenti la strategia nazionale e regionale su Industria 4.0

Il bando rientra nell'ambito di Giovanisi (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Il bando è emanato:

- ai sensi dei Regolamenti (UE) n.1303/2013, n.1301/2013 e n. 651/2014.
- ai sensi della L.R. n. 71 del 15/12/2017
- nel rispetto dei principi di cui all'art. 12¹ della legge n. 241/1990
- nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. n. 123/1998
- nel rispetto della decisione di Giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014 e ss.mm.ii.
- nel rispetto della deliberazione della Giunta regionale n. 813 del 23 luglio 2018

L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della Regione Toscana.

¹ Art. 12 L. 241/1990 "1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 4.600.000,00. di cui €2.000.000,00 (rif. Piano finanziario POR FESR Azione 1.1.2 A) per le sezioni di raggruppamento del Manifatturiero ed € 2.600.000,00 (rif. Piano finanziario POR FESR Azione 1.1.2 B) per le sezioni del settore Turismo, commercio ed attività terziarie come definite nella deliberazione della Giunta regionale n.643 del 28 luglio 2014

Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al presente bando, al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario, tramite apposito provvedimento.

2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Beneficiari

Possono presentare domanda:

a) Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)² compresi i liberi professionisti (equiparati alla imprese ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 240/2017), in forma singola o associata (ATI, Rete-Contratto); le ATI e le Reti-Contratto sono ammissibili solo se costituite da almeno tre micro, piccole e medi imprese in possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2.;

b) Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Consorzi, Società consortili. Le Reti-Soggetto sono ammissibili se in possesso dei requisiti previsti dal bando e solo se costituite da almeno tre micro, piccole e medi imprese con sede legale o unità locale all'interno del territorio regionale

I soggetti di cui precedenti punti a) e b) sono ammissibili se esercitanti un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO ISTAT 2007 individuati nella deliberazione della G.R. 643 del 28/07/2014 e dalla stessa distinti nelle sezioni di raggruppamento del Manifatturiero (che comprende industria, artigianato, cooperazione e altri settori) e del Turismo, commercio ed attività terziarie.

Ciascuna impresa/libero professionista può partecipare solo ad una ATI, Rete-Contratto richiedente l'agevolazione, pena l'inammissibilità delle domande nelle quali è presente la medesima impresa.

2.2 Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità sono definiti nel rispetto della l.r. n. 71/2017 e secondo la nozione di "requisiti di carattere generale " fornita dall'art.7 comma 1, lett. a).

Il richiedente, oltre ai requisiti indicati al punto 2.1 deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità:

1. essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, **un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1**; per i liberi professionisti essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, ed esercitare, in relazione alla sede destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1; per le imprese e per i liberi professionisti privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento dell'avvio della realizzazione del progetto, come rilevabile da visura camerale oppure

²

Definizione di MPMI - Raccomandazione (CE) 6-5-2003/361CE, D.M. MAP 18/04/2005, Regolamento (CE) n. 651/2014

dall'Agenzia delle Entrate in sede di controllo di primo livello della richiesta di pagamento a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo;

2. avere sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale, per i liberi professionisti deve risultare dal luogo di esercizio dell'attività dichiarato nella comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate ai fini IVA; per le imprese e per i liberi professionisti privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda detto requisito deve sussistere al momento dell'avvio della realizzazione del progetto, come rilevabile da visura camerale oppure dall'Agenzia delle Entrate in sede di controllo di primo livello della richiesta di pagamento a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo; in ogni caso l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato esclusivamente in Toscana e le spese sostenute devono essere relative esclusivamente alla sede o unità locale destinataria dell'intervento come verificabile dalle informazioni contenute sui singoli giustificativi di spesa e dalla eventuale ulteriore documentazione contenuta nella rendicontazione finale di spesa;

3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto³ (DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza;

4. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti (per i liberi professionisti il requisito non dovrà essere verificato);

5. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca⁴ adottati dalla Regione Toscana per:

a) indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando, oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili,(art. 21 comma 4 lett. a) della L.R. 71/2017);

b) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017);

c) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017);

d) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 lett. b) della L.R. 71/2017);

e) provvedimenti definitivi adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)(art. 21 comma 4 lett. d) della L.R. 71/2017);

f) rinuncia all'agevolazione trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore (art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;

g) revoca parziale dell'agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento;

³ Art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014.

⁴ Art.23 L.R. n. 71/ 2017

h) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017);

6. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001⁵:

a) **possedere capacità di contrarre** ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione⁶;

b) **non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi** dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;

7. non aver riportato (legale rappresentante) **nei cinque anni precedenti** (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale⁷ o da documentazione equipollente dello Stato in cui è stabilita l'impresa)⁸:

a) **condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati** (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):

- associazione per delinquere,
- associazione per delinquere di stampo mafioso,
- traffico illecito di rifiuti,
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,
- corruzione,
- peculato,
- frode⁹, compresi i reati contro il patrimonio commessi mediante frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale;
- terrorismo,
- riciclaggio,
- sfruttamento del lavoro minorile;

b) **condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati** (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia:

- di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000)
- ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);

c) **condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato** in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. **caporalato**):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;

⁵ D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica")

⁶ Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231. Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002)

⁷ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

⁸ Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75

⁹ Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);

d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Per questo requisito il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

8. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso¹⁰ e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;¹¹

9. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea¹²; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile";

10. possedere la "dimensione" di MPMI ;

11. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e a tal proposito dovrà comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione; (per i liberi professionisti il requisito non dovrà essere verificato);

12. non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (**c.d. Caporalato**) ed, in particolare:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-*septies* D. Lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);
- omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);
- omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

¹⁰ Art. 25, L.R. n. 71/2017

¹¹ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008

¹² D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato D. e sito <http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/>

In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;

13. essere in regola con la normativa antimafia¹³;

14. possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare. La verifica verrà effettuata mediante valutazione di

- a. **Adeguatezza patrimoniale** (compartecipazione al rischio);
- b. **Affidabilità economica** (redditività della gestione caratteristica);
- c. **Affidabilità finanziaria** (capacità di copertura finanziaria del progetto).

L'accesso ai bandi è garantito a tutte quelle imprese che dimostrino di rispettare il primo requisito (a.) e almeno uno fra il secondo e il terzo (b. , c.).

a. Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio)

Il primo fattore è espresso dal seguente parametro:

$$PN / (CP-C) > 0,2$$

dove:

PN = patrimonio netto della singola impresa quale risultante dall'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda. Eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.) saranno portati a decurtazione del patrimonio netto. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base dei valori di stato patrimoniale indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2424 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

CP = somma dei costi complessivi di progetto relativi all'impresa indicato in domanda;

C = importo del contributo richiesto dall'impresa.

Ad incremento di PN possono essere considerati:

- a) per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora depositato il primo bilancio, il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda; qualora l'ammontare effettivamente versato risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro, potrà essere assunto l'intero ammontare di capitale sociale deliberato purché in tal caso accompagnato da dichiarazione di impegno dei soci all'integrale versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;
- b) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.), accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;
- c) un eventuale aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, aumento che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda;
- d) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria.

I versamenti di cui ai precedenti punti a), b) e c) dovranno risultare effettuati, nella misura in cui abbiano concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione, e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente, da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non distribuiti.

¹³ D.Lgs. 159/2011

Il mancato adempimento di quanto sopra comporterà il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al bando.

b. Affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica)

Il secondo indice per valutare l'affidabilità economica delle imprese partecipanti è il seguente:

$$\frac{(EBITn * 0,65) + (EBITn-1 * 0,35)}{(Sn * 0,65) + (Sn-1 * 0,35)} > 0,02$$

Purché risulti rispettata la condizione

$$\frac{(EBITn * 0,65) + (EBITn-1 * 0,35)}{(CP-C)} > 0,2$$

Dove:

EBITn = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda

EBITn-1 = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti al penultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda

Sn = Ricavi delle vendite e delle prestazioni (totale voce A.1 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferito all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda

Sn-1 = Ricavi delle vendite e delle prestazioni (totale voce A.1 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferito al penultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda

CP = Costo del progetto presentato

C = Ammontare dell'aiuto pubblico richiesto

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio i valori economici sono desunti sulla base dei parametri di impresa indicati nelle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2425 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongano di un unico bilancio depositato ovvero per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un'unica dichiarazioni dei redditi, non effettueranno alcuna ponderazione e faranno pertanto riferimento esclusivamente ai valori risultanti dall'unico esercizio contabile disponibile.

Le imprese che non rispettino la condizione richiesta (EBIT medio ponderato superiore ad un quinto del costo netto del progetto) non possono assumere come soddisfatto il parametro.

c. Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto)

Il terzo indice utilizzato per valutare l'affidabilità finanziaria delle imprese è il seguente:

$$\frac{(EBITDAn * 0,65 + EBITDAn-1 * 0,35) + F}{CP-C} > 0,25$$

Dove:

EBITDAn = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art.2425 C.C.) + ammortamenti e svalutazioni (voce B10 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda

EBITDAn-1 = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art.2425 C.C.) + ammortamenti e svalutazioni (voce B10 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti al penultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda

F = Eventuale finanziamento deliberato per la copertura finanziaria del progetto

CP = Costo del progetto presentato

C = Ammontare dell'incentivo pubblico richiesto

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio i valori economici sono desunti sulla base dei parametri di impresa

indicati nelle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2425 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongano di un unico bilancio depositato ovvero, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un'unica dichiarazioni dei redditi, non effettueranno alcuna ponderazione e faranno pertanto riferimento esclusivamente ai valori risultanti dall'unico esercizio contabile disponibile, oltre all'eventuale finanziamento esterno.

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non dispongono ancora di bilanci depositati o dichiarazioni dei redditi presentate, dovranno far conto esclusivamente su finanziamenti deliberati per la copertura finanziaria dell'investimento.

15. non essere impresa in "difficoltà" secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando¹⁴ (per i liberi professionisti il requisito non dovrà essere verificato);

16. non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento¹⁵ (per i liberi professionisti il requisito non dovrà essere verificato);

17. rispettare le disposizioni sul cumulo secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando;

18. essere impresa attiva e per i liberi professionisti "essere in attività" già al momento della presentazione della domanda; per le imprese e per i liberi professionisti "inattivi" al momento dell'avvio della realizzazione del progetto, come rilevabile in sede di controllo di primo livello della domanda, detto requisito dovrà sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo, salvo il caso per cui l'avvio dell'attività sia soggetto a specifiche norme e prescrizioni di legge che lo condizionino. In tal caso il requisito deve sussistere al momento dell'erogazione a saldo;

19. per le imprese con codici ATECO appartenenti alle divisioni¹⁶ C 10, 11 e 12 occorre che i prodotti agricoli trasformati e/o commercializzati negli impianti finanziati siano di provenienza diretta da produttori agricoli primari per una quota inferiore al 51% della quantità totale annua trasformata e commercializzata nell'impianto medesimo.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda (ad eccezione del requisito di cui al punto 3., che sarà verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria, come da normativa specifica sintetizzata nella sezione glossario).

2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 6), 7), 8), 11), 12), 17) è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente bando.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 10), 14), 15) 16) e 19) del paragrafo 2.2 nonché la correttezza dei valori indicati con riferimento ai criteri di selezione di cui ai punti 1.5.2, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 del paragrafo 5.5, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande, deve essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39 (art. 14, comma 3, L.R. n. 71/2017) , mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

¹⁴ Reg. (CE) n. 651/2014, art. 2 punto 18)

¹⁵ Art. 3 dell' allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, Regolamento (CE) n. 651/2014.

¹⁶ Sulla base dei criteri di demarcazione tra FEASR e FESR Toscana trasmessi alla CE

Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate:

- **verifiche d'ufficio con controllo puntuale** dei requisiti di cui ai punti 3), 4), 5), 9), 13), 17¹⁷) 18), e dei punti 1) e 2) del paragrafo 2.2 se posseduti al momento della domanda;
- **verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione** (30%) del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui ai punti 6), 7), 8), , 11), 12), del medesimo paragrafo.
- **verifiche sulle relazioni e attestazioni rilasciate dai revisori legali** di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39 (art. 14, comma 3, L.R. n. 71/2017) con **controllo annuale a campione almeno pari al 5%**

La dichiarazione di cui al punto 12) del paragrafo 2.2, acquisita in autocertificazione in sede di domanda, sarà verificata con controllo a campione (30%) ai fini dell'erogazione; in caso di esito positivo del controllo dei carichi pendenti in corso di definizione, l'erogazione del contributo verrà sospesa fino agli esiti definitivi del procedimento penale.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità"¹⁸ **non è richiesta** la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 6), 7) e 8).

Le **imprese straniere prive di sede o unità locale in Toscana** al momento della presentazione della domanda

- **Se aventi sede in un paese UE:** devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 1 e 2);
- **Se aventi sede in un paese extraeuropeo:** devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 1 e 2), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale anch'essa accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana.

Per le **imprese italiane prive di sede o unità locale in Toscana** al momento della presentazione della domanda i requisiti di cui ai punti 1) e 2) sono dichiarati sotto forma di impegno (compilando l'apposita dichiarazione) e devono risultare coerenti con le prescrizioni del bando sin dalla data di avvio a realizzazione del progetto, come rilevabile da visura camerale in sede di controllo di primo livello della richiesta di erogazione a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/ a saldo; eventuali giustificativi di spesa emessi prima della data di apertura della sede o unità locale in Toscana o eventuali costi relativi ad impegni giuridicamente vincolanti formalizzati prima di tale data, nonché giustificativi di spesa intestati ad una sede o unità locale non toscana non possono essere ammessi alle agevolazioni.

2.4. Accordo di partenariato.

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese il partenariato deve essere formalizzato mediante la costituzione dell'ATI/Rete-Contratto.

L'ATI/Rete-Contratto disciplina i ruoli e le responsabilità dei partner. In particolare, l'Atto costitutivo (notarile ¹⁹) deve prevedere espressamente:

1. l'indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila;

¹⁷ Da controllare tramite Registro Nazionale Aiuti

¹⁸ Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti

¹⁹ Atto notarile o altro atto pubblico secondo quanto previsto dalla legge

2. la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto e la restituzione di somme erogate a titolo di SAL fino all'erogazione a saldo del progetto;
3. l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto.

Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:

- a) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'RTI/ATS/Rete-Contratto, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto, salvo la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, che dovrà-essere rilasciata da ciascun soggetto individualmente;
- b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
- c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione a Sviluppo Toscana S.p.a.;
- d) coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana direttamente o attraverso Sviluppo Toscana S.p.a..

Qualora la costituzione formale del raggruppamento non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento costituendo), i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione del ATI/Rete-Contratto così come previsto dal paragrafo 4.3 del bando. L'atto costitutivo (notarile) dell'ATI/Rete-Contratto deve essere trasmesso (tramite p.e.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata bandiservizinnovativi2014@pec.sviluppo.toscana.it, cui seguirà l'inserimento d'ufficio nel sistema informatico) entro 60 giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana S.p.a. del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Qualora la costituzione formale del raggruppamento sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento già costituito), le prescrizioni sopraindicate devono essere specificate in un contratto integrativo che le parti (tramite p.e.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata bandiservizinnovativi2014@pec.sviluppo.toscana.it cui seguirà l'inserimento d'ufficio sul sistema informatico) trasmettono entro 60 giorni dalla data di comunicazione da parte di dell'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana S.p.a. del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Le Reti-Soggetto e i Consorzi sottostanno alla disciplina di impresa e pertanto devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda. I pagamenti sono effettuati alla Rete-Soggetto ed al Consorzio.

Nel caso ATI/Rete-Contratto i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota-parte e le fatture dovranno essere intestate a ciascuna impresa come da piano finanziario approvato.

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Progetti ammissibili

I progetti d'investimento devono essere ricondotti alle diverse tipologie di attività innovative previste nel "Catalogo" e prevedere l'acquisizione di servizi qualificati si cui alle sezioni A e B dello stesso come da estratto allegato al presente bando.

I suddetti servizi devono essere erogati da fornitori che rispondono ai requisiti di cui al punto 3.4

I progetti che prevedono l'attivazione di servizi di supporto al cambiamento organizzativo (tipologia B2.1) saranno ammessi solo se tali servizi vengono combinati con altra tipologia di servizio prevista dal Catalogo.

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un progetto di investimento sul territorio della Regione Toscana in forza delle agevolazioni previste dal presente bando, presentano, unitamente alla domanda di aiuto, una specifica proposta progettuale (scheda tecnica di progetto) corredata di tutta la documentazione di cui al paragrafo 4.3.

La proposta progettuale deve illustrare nel dettaglio:

- le varie fasi del progetto e/o programma d'investimento, ivi compresa la realizzazione del risultato finale da conseguire;
- le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento;
- il programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.

I richiedenti possono presentare ulteriori progetti successivi al primo presentato a condizione che sussistano i seguenti requisiti:

- a) alla data di presentazione della domanda il progetto presentato precedentemente non risulti in fase istruttoria
- b) alla data di presentazione della domanda il progetto precedentemente presentato risulti non ammesso in precedente graduatoria oppure risulti ammesso e sia già stata presentata richiesta di erogazione a saldo dell'aiuto concesso per il precedente progetto
- c) il contenuto dei progetti e la tipologia di servizi sia diverso

3.2 Massimali d'investimento

Il costo totale del progetto presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore a €15.000,00.

Nella scheda riepilogativa dei servizi contenuti nel "Catalogo" allegato al presente bando, in relazione alla dimensione di impresa ed alla tipologia di attività innovativa viene indicata la spesa massima ammissibile per ciascun servizio e l'intensità di aiuto applicabile.

Il progetto può prevedere anche la combinazione di due o più tipologie di servizi previsti nel "Catalogo" ma la spesa massima ammissibile non può essere superiore ad €100.000,00.

I servizi che nel Catalogo prevedono una spesa massima ammissibile inferiore ad Euro 15.000,00 devono essere obbligatoriamente combinati con altra tipologia di servizio previsto nel Catalogo onde garantire il raggiungimento della spesa minima ammissibile.

3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto

Termine iniziale

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di comunicazione della concessione dell'agevolazione da parte dell'Organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.a. .

Termine finale

I progetti di investimento dovranno concludersi entro i termini indicati nella scheda riepilogativa dei servizi contenuti nel "Catalogo" allegata al presente bando a partire dalla *data di comunicazione della concessione* dell'agevolazione da parte dell'Organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.a..

I progetti d'investimento si considerano conclusi quando sussistono tutte le seguenti condizioni:

- i servizi sono stati erogati
- i costi sono stati interamente fatturati all'impresa beneficiaria
- i costi sono stati pagati e regolarmente contabilizzati. Il termine finale corrisponde alla data dell'ultimo pagamento imputato al progetto. Trattandosi, di norma, di voucher i beneficiari

devono dimostrare il pagamento mediante presentazione della quietanza per la quota a loro carico e presentare delega di pagamento intestata al fornitore da rilasciare ai sensi dell'art 1269 c.c. secondo il modello che sarà reso disponibile dagli uffici regionali, per la quota di contributo spettante.

Nel caso di progetto d'investimento che comprende tipologie di servizi diversi cui sono associati tempi di realizzazione diversi, per la durata sarà considerato il termine maggiore.

3.4 Spese ammissibili

Il progetto d'investimento innovativo, coerentemente con quanto previsto dalla disciplina degli aiuti di Stato a favore di RSI di cui alla Decisione CE 2014/C 198/01 e dall'art. 28 del Reg (UE) 651/2014, deve prevedere una o più delle seguenti attività:

- studi di fattibilità
- attività di innovazione in particolare mediante:
 - a) acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione
 - b) acquisizione di servizi di sostegno all'innovazione
 - c) acquisizione di personale altamente qualificato.

Tali attività vengono peraltro meglio dettagliate e sistematizzate nel "Catalogo" ed in estratto allegato al presente atto. Pertanto il progetto d'investimento **deve essere coerente nella descrizione e negli output** con le tipologie di servizi del "Catalogo" summenzionate.

Poiché le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, il beneficiario ha la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore alla comunicazione del provvedimento amministrativo di concessione.

L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento.

Non sono ammessi a contributo:

- a le spese sostenute con pagamento in contanti;
- b le spese il cui giustificativo risulti parzialmente quietanzato in sede di rendicontazione finale;
- c gli oneri di fidejussione connessi alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione;
- d. le spese sostenute per servizi resi da fornitori che non possiedono i requisiti previsti dal presente bando al successivo paragrafo 3.4.1

Qualora in sede di rendicontazione siano presentate fatture con spese esposte parzialmente ammissibili è ammesso un pagamento parziale corrispondente con una quietanza non generica che chiarisca quali siano le spese evidenziate in fattura che sono realmente pagate, ferma restando la necessità di integrale quietanza della componente fiscale se presente.

I contratti stipulati per la prestazione dei servizi ed i relativi costi sono ammissibili se stipulati, fatturati e pagati dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Le spese di consulenza per le attestazioni rilasciate dai soggetti iscritti nel registro dei revisori legali sono ammissibili (rif. art 18 del Reg 651/2014) nel limite del 10% dell'investimento ammesso e sono agevolate con intensità d'aiuto non superiore al 50% ferma restando l'intensità d'aiuto complessiva prevista dal progetto derivante dall'applicazione dell'intensità prevista per i servizi attivati (rif tabella catalogo servizi intensità agevolazione allegata al presente bando).

Ulteriori chiarimenti e dettagli relativi alle spese ammissibili al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi ed oneri accessori, alle modalità di rendicontazione e di controllo sono definite nelle specifiche sezioni del presente bando e nel **Vademecum** che verrà pubblicato sul sito di Sviluppo Toscana S.p.a..

3.4.1 Requisiti fornitori

L'impresa sceglie liberamente il fornitore o i fornitori di servizi che intende utilizzare per la realizzazione del progetto d'investimento. Il fornitore deve comunque essere dotato di attrezzature idonee al servizio che deve erogare, avere esperienza documentata nello specifico ambito tecnico scientifico oggetto della consulenza e/o impiegare personale qualificato con esperienza almeno triennale. Il fornitore deve inoltre possedere i requisiti specifici indicati nel catalogo con riferimento alle diverse tipologie di servizi. E' ammesso il ricorso a consulenti, non in funzione di capo progetto, con esperienza inferiore purchè svolgano attività fino a un massimo del 30% delle ore/giornate complessive dell'intervento. Ogni fornitore inoltre, ai fini della presente agevolazione:

- deve svolgere presso la sede del cliente un monte ore o giornate non inferiori ad 1/3 (2/3 per i servizi della categoria B2) del totale per i servizi qualificati di tipologia A e ad 1/5 per i servizi qualificati di tipologia B, salvi limiti diversi esplicitamente previsti per specifiche tipologie di servizi nel "Catalogo";
- non può incaricare i propri esperti per più di 100 gg/annue di lavoro ciascuno con riferimento ai servizi del Catalogo. A tale proposito in fase di rendicontazione finale tali esperti dovranno controfirmare le ore effettivamente svolte per il progetto;
- non può sottoscrivere annualmente contratti che cumulativamente superino Euro 500.000.

Il costo giornaliero degli esperti incaricati, riconoscibile ai fini contributivi, non potrà superare i parametri indicati nei tariffari professionali e in assenza di detti tariffari i massimali di seguito fissati:

Categoria	Esperienza nel settore Specifico di consulenza	Tariffa max giornaliera (in euro)
A	Oltre 15 anni	600,00
B	10 – 15 anni	400,00
C	5 – 10 anni	200,00
D	3-5 anni	150,00

Nella tabella riepilogativa dei servizi vengono inoltre indicate le giornate massime riconoscibili per ciascuna delle suddette categorie.

Ai fini dell'individuazione della tariffa applicabile, si farà riferimento all'esperienza professionale maturata alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Non viene riconosciuta, quale spesa ammissibile, la consulenza specialistica rilasciata da:

- titolari, amministratori soci (persone fisiche) e dipendenti con funzioni direttive dell'impresa richiedente l'agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- imprese individuali la cui titolarità/rappresentanza legale sia riconducibile ai titolari, amministratori e soci (persone fisiche) dell'impresa richiedente l'agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado dell'impresa stessa;
- società il cui capitale sociale o le cui quote siano detenute, anche soltanto in parte, da soci (persone fisiche) o amministratori dell'impresa beneficiaria o dai loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado dell'impresa stessa;
- eventuali partner sia nazionali che esteri, imprese fornitrici che fanno parte dello stesso gruppo ossia che sono direttamente controllate e collegate o controllanti rispetto all'impresa che effettua la domanda;
- partner del medesimo progetto.

A tal fine, all'atto di presentazione della domanda di aiuto, è fatto obbligo di presentare una specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 secondo il modello che sarà reso disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.a.

Le imprese beneficiarie di contributi non potranno essere a loro volta fornitori dei servizi qualificati verso altre imprese che presentano domanda di agevolazione sul bando in oggetto fino alla data di inoltro della rendicontazione a saldo del progetto ammesso e finanziato.

3.5 Intensità dell'agevolazione

I contributi per la realizzazione dei progetti previsti nel presente intervento saranno concessi sulla base degli artt 18 e 28 del Reg (UE) n. 651/2014.

Ai sensi della L.R. n. 71/2017, gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento (sovvenzioni di cui all'art. 66 del Reg. (UE) n. 1303/2013) sono erogati, di norma, nella forma di voucher.

Nella scheda riepilogativa dei servizi contenuti nel "Catalogo" allegato al presente bando, in relazione alla dimensione d'impresa e di attività innovativa viene indicata l'intensità massima dell'agevolazione della spesa ritenuta ammissibile a seguito di istruttoria.

Sono previste le seguenti casistiche di incremento dell'intensità d'aiuto per alcune tipologie di servizi della sezione A e B del Catalogo:

- a) se a seguito della realizzazione di attività relativa all'Area A-Servizi qualificati di accompagnamento, vengono attuate, mediante presentazione di successivo progetto, attività relative all'Area B. "Servizi qualificati specializzati di consulenza e sostegno all'innovazione", l'impresa può richiedere un'integrazione dell'intensità d'aiuto sul progetto di tipologia A, nella misura massima del 100% delle spese rendicontate su tale servizio, nei limiti di cui alla disciplina comunitaria di riferimento;
- b) un incremento dell'intensità d'aiuto del 30% dell'investimento ammesso laddove i servizi qualificati di accompagnamento tipologia A2 "Studi di fattibilità" vengono attivati per la partecipazione ad iniziative europee per la ricerca e per l'innovazione quali ad esempio Horizon 2020;
- c) un incremento dell'intensità d'aiuto del 20% nel caso dell'attivazione, nell'ambito dei servizi di certificazione avanzata (tipologia B2.4) di Sistemi di Gestione Integrati;
- d) un incremento dell'intensità d'aiuto del 10% per le imprese localizzate nel territorio interessato dal progetto regionale di Parco Agricolo della Piana di cui alla DCR 61/2014 e s.m.i;
- c) un incremento dell'intensità d'aiuto del 10% nell'acquisizione di servizi per processi di digitalizzazione o per l'acquisizione di tecnologie chiavi abilitanti.

Inoltre è prevista un incremento dell'intensità d'aiuto del 20% nel caso di acquisizione di servizi di :

- a) "Ricerca contrattuale" (tipologia B1.6) e "Laboratori per prove e test" (tipologia B1.3 e B1.4) presso O.R. aderenti al "progetto laboratori" inseriti nel repertorio regionale (Rif Decreto_n.4819_del_27-10-2014 e s.m.i.);
- b) "Incubazione" (tipologia B4.1) se il fornitore risulta accreditato/riconosciuto nel sistema d'incubazione regionale

3.6 Cumulo

L'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta, che non costituiscono Aiuti di Stato alle seguenti condizioni:

- sempre, se riguardano costi ammissibili diversi individuabili;
- fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti.

Al fine del rispetto del divieto di cumulo e di evitare un doppio finanziamento, tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro e/o l'inserimento nel documento della seguente dicitura:

"Spesa finanziata da Regione Toscana nell'ambito del

- POR FESR 2014-2020 Asse 1 Azione 1.1.2
- per Euro

In ogni caso la somma del sostegno pubblico complessivamente fornito non può superare l'importo totale dei costi ammissibili.

4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Soggetto gestore

Per la gestione del presente bando, con L.R. 5 agosto 2014 n. 50, è stata individuata Sviluppo Toscana S.p.a. per "le funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014 – 2020"

4.2 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo.

Le istruzioni per il rilascio delle credenziali sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.sviluppo.toscana.it/accesso_unico

La domanda consiste nel documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente e completo di tutti i documenti obbligatori descritti di seguito, nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti che il soggetto richiedente intende allegare in sede di presentazione della domanda. Essa potrà essere presentata in via continuativa a partire dalle **ore 9,00 del 17/12/2018 e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1.2 incrementata del 10%**. La Regione Toscana tramite Sviluppo Toscana S.p.a. quale O.I. incaricato della gestione del presente bando, comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare sul portale di Sviluppo Toscana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

Le dichiarazioni all'interno della domanda sono rese nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La firma digitale²⁰ dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali conformi alle specifiche tecniche attualmente in vigore (per ogni informazione: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>)²¹.

²⁰ Per la definizione di firma digitale si rimanda a quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs n.179/2016 "Codice dell'amministrazione digitale". Si ricorda che la firma digitale è il risultato di una procedura informatica, detta "validazione", che garantisce l'autenticità (i.e. identità del sottoscrittore), l'integrità (i.e. assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione) ed il "non ripudio" del documento informatico (i.e. attribuisce piena validità legale al documento, che non può essere ripudiato dal sottoscrittore). Ai sensi dell'art. 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 adottata dalla Commissione in data 08/09/15, gli Stati membri riconoscono valide le firme elettroniche qualificate XML, CMS o PDF al livello di conformità B, T o LT o tramite contenitore con sigillo associato, purché tali sigilli siano conformi alle specifiche tecniche riportate nell'allegato

²¹ Con Deliberazione CNIPA 45/09, sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'01/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni dei software di verifica e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA.

Non sarà ritenuta ammissibile la domanda non sottoscritta con firma digitale conforme alle specifiche tecniche attualmente in vigore, la domanda sottoscritta da persona priva dei poteri di legale rappresentanza, quella sottoscritta da soggetto diverso dal dichiarante, nonché la domanda non conforme alle prescrizioni del presente Bando

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

Il richiedente deve utilizzare lo schema di domanda disponibile sul sito del soggetto gestore e rilasciare tutte le dichiarazioni richieste.

In caso di accordo di partenariato (ATI/Rete-Contratto) ciascun partner (impresa) dovrà compilare apposita domanda contenente le dichiarazioni dei soggetti proponenti rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, firmata digitalmente dal legale rappresentante dei partner di progetto.

La domanda si considera pervenuta contestualmente alla "presentazione" della domanda online, ossia all'invio telematico della stessa secondo le istruzioni che saranno rese disponibili dal sistema informativo.

La modulistica da compilare al fine della presentazione della domanda sarà resa disponibile sulla pagina dedicata al bando del sito di Sviluppo Toscana S.p.a. , nel caso debba essere compilata separatamente e poi caricata sul sistema in upload.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

La domanda deve essere redatta in lingua italiana. e compilata secondo le indicazioni e sulla base delle informazioni contenute nelle "Istruzioni per la presentazione della domanda".

4.3 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda

Tutta la documentazione deve essere redatta e presentata in lingua italiana.

1. Dichiarazioni contenute nella domanda di aiuto e rilasciate ai sensi del DPR 445/2000

A) DICHIARAZIONE DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA;

B) DICHIARAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI (requisito punto 7) del paragrafo 2.2) e DICHIARAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI e CAPACITA' A CONTRARRE ai sensi dell' art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231. (requisito punto 6) del paragrafo 2.2) (v. modello allegato)

C) DICHIARAZIONE DEI CARICHI PENDENTI²² (requisito punto 12) del paragrafo 2.2) (v. modello allegato);

D) DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRASTO DEL LAVORO NERO E SOMMERSO (v. modello allegato);

2. Dichiarazioni a corredo della domanda rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 da allegare mediante upload alla domanda

E) DICHIARAZIONE RELATIVA A RAPPORTI E PARENTELA CON FORNITORE²³. rilasciata ai sensi del DPR 445/00, secondo il modello che sarà reso disponibile sulla piattaforma di

22

Ai sensi della *Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato)*

Sviluppo Toscana. In sede di controllo per ciascun amministratore, socio e dipendente con funzioni direttive del soggetto richiedente verrà richiesto di indicare i relativi coniugi, parenti e affini entro il secondo grado, indicando per ciascuno di questi nome, cognome e codice fiscale;

3. Dichiarazioni a corredo della domanda rilasciate in carta libera firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa

F) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVO ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE della CCIAA / Agenzia delle Entrate per i liberi professionisti, territorialmente competente, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento:

I liberi professionisti e le imprese prive di sede o unità operativa in Toscana al momento della domanda dovranno sottoscrivere una dichiarazione di impegno che individui anche il codice ATECO ISTAT 2007 prevalente della nuova sede/UL, che dovrà essere ricompreso tra quelli di cui alla DGR 643 del 28/07/2014;

G) DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

4. Documentazione a corredo della domanda

A corredo della domanda occorre compilare e/o inviare nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2 la seguente documentazione

H) SCHEDA TECNICA DI PROGETTO - PIANO FINANZIARIO – SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI, illustrativi del progetto, firmati digitalmente dal legale rappresentante;

I) SCHEDA FORNITORE predisposta secondo il modello allegato e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta fornitrice²⁴ con allegati i documenti e le dichiarazioni elencati nella scheda stessa, (quali ad esempio i curricula in formato europeo degli esperti attivati e del capo progetto individuato dal fornitore);

L) ASSEVERAZIONE GIURATA DI UN PROFESSIONISTA ISCRITTO NELL'ALBO DEI REVISORI LEGALI circa il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 10), 14), 15) 16) e 19) indicati al paragrafo 2.2 nonché la correttezza dei valori indicati con riferimento ai criteri di selezione di cui ai punti 1.5.2, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 del paragrafo 5.5 del presente bando. Corredata da una relazione tecnica nella quale devono essere inseriti i dati/calcoli nonché i documenti utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni;

M) DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI CRITERI DI PREMIALITÀ; [se ricorre]

N) DOCUMENTAZIONE FORNITA DA IMPRESA STRANIERA priva di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda, secondo le indicazioni riportate nelle "Istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda da parte dell'impresa estera" allegate alla domanda; [se ricorre]

O) DICHIARAZIONE DI INTENTI ALLA COSTITUZIONE DELLA RETE-CONTRATTO/ATI per ciascun partenariato, firmata digitalmente dai legali rappresentanti dei partner di progetto; nel caso in cui il soggetto proponente sia un ATI già costituita dovrà essere trasmessa COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO della stessa (sul contenuto dell'atto costitutivo dell'ATI consultare il precedente paragrafo 2.4); [se ricorre]

La mancata presentazione anche di un solo documento tra quelli indicati sopra costituisce causa di non ammissione.

²³ La sottoscrizione deve avvenire di norma digitalmente. Qualora la firma venga apposta calligraficamente occorre allegare copia della carta d'identità in corso di validità del soggetto che rilascia la dichiarazione/sottoscrittore

²⁴ La sottoscrizione deve avvenire di norma digitalmente. Qualora la firma venga apposta calligraficamente occorre allegare copia della carta d'identità in corso di validità del soggetto che rilascia la dichiarazione/sottoscrittore.

Qualora il progetto sia presentato da aggregazioni (costituite o costituende) in una delle seguenti forme:

- soggetti costituiti in forma di ATI/Rete-Contratto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuno dei soggetti facenti parte dell'aggregazione, fatta eccezione per la documentazione di cui alla lettera H) (scheda tecnica di progetto – piano finanziario – scheda per la rilevazione degli indicatori) che deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto capofila del progetto ;
- soggetti che si impegnano a costituire un ATI/Rete-Contratto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuno dei soggetti che hanno sottoscritto la dichiarazione di intenti, fatta eccezione per la documentazione di cui alla lettera H) (scheda tecnica di progetto – piano finanziario – scheda per la rilevazione degli indicatori) che deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto capofila del progetto;
- imprese aggregate in forma di Consorzio/Società Consortile/Rete-Soggetto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra, dovranno essere rilasciati dal consorzio o dalla società consortile o dalla rete-soggetto.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di **richiedere integrazioni sulla sola documentazione presentata** secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo 5.3.

Una volta presentata la domanda sul sistema informatico non è ammessa la possibilità di presentare alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto ai sensi del capoverso precedente.

5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura automatica a sportello secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 123/1998²⁵. L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive avvalendosi di Sviluppo Toscana S.p.a. quale Organismo Intermedio individuato con L.R. 5/8/2014 n. 50 quale responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del POR FESR 2014-2020.

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità** (v. paragrafo 5.2).

In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di selezione.

- **selezione** (v. paragrafo 5.5).

I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno selezionati in base a specifici criteri

- **concessione dell'agevolazione** (v. paragrafo 5.6)

5.2 Istruttoria di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (ad eccezione del requisito di cui al punto 3 del paragrafo 2.2 verificabile durante l'iter istruttorio).

²⁵ Art. 9, L.R. n. 71/2017

Nella fase istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4), vale a dire **le cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di selezione**

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti ivi elencati;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ammissibilità previsti ai punti 3), 4), 5), 9), , 17), 18), del paragrafo 2.2., e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1) e 2) se posseduti al momento della presentazione della domanda, oppure (se non posseduti al momento della domanda) l'impegno relativo all'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente o Agenzia delle Entrate, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento (punto 2), di un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1 (punto 1).

Tutte le verifiche di questa fase sono effettuate d'ufficio e con controllo puntuale.

5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità e/o di selezione emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 15 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni²⁶.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

5.4 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio, **immediatamente verificabili**:

- la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.2 e 4.3;
- l'errato invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata sottoscrizione delle autocertificazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3; [quando non integrate nel modulo di domanda]
- la mancata allegazione della documentazione obbligatoria a corredo della domanda;

²⁶ Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017

- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 3), 4), 5), 9) 14), 15), 16), 17²⁷), 18), 19) di cui al paragrafo 2.2; l'assenza dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) nel caso in cui il richiedente ha dichiarato di possederli al momento della domanda;
- l'assenza del progetto.
- Il mancato rispetto del limite minimo dell'investimento ammesso ai sensi del par. 3.2
- inammissibilità del soggetto fornitore

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di selezione.

5.5 Criteri di selezione

Tutte le proposte progettuali presentate che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità saranno oggetto di selezione sulla base dei seguenti criteri definiti con delibera di Giunta regionale n. 813 del 23/07/2018 adottata ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7 aprile 2014.

Criteri di selezione			
1. Grado di novità del progetto e Validità tecnica	<i>La conformità del servizio previsto nel progetto ad una delle tipologie di servizi innovativi presenti nel Catalogo approvato dall'amministrazione regionale, per le caratteristiche intrinseche di tali servizi garantisce il rispetto del presente criterio di selezione. Inoltre la compilazione chiara e dettagliata della scheda progetto in ogni sua parte ed in particolare nella descrizione del livello di novità della prestazione di servizi richiesti rispetto ai servizi utilizzati correntemente dall'impresa, nella descrizione degli aspetti tecnologici sviluppati, nella descrizione dell'avanzamento delle conoscenze e competenze e nell'applicazione di soluzioni organizzative e gestionali capaci di rispondere a nuove esigenze di natura sociale permette di prevedere l'attribuzione di ulteriori punteggi automatici come di seguito dettagliato</i>		
	Parametri di selezione	Il punteggio viene attribuito se:	Punti
	1. Livello di novità delle prestazioni di servizi richiesti rispetto ai servizi utilizzati correntemente dalla impresa	<ul style="list-style-type: none"> • 1. Non risulta beneficiario di agevolazioni per progetti simili • 2. Risulta beneficiario ma per servizi di tipologia diversa 	2 1
	2. Innovatività degli aspetti tecnologici sviluppati	<ul style="list-style-type: none"> • 1. Viene indicato per quali processi è prevista la digitalizzazione e compilato checkup I4.0 di cui a Cantieri I4.0 • 2. Viene indicata l'acquisizione di tecnologie chiave abilitanti 	1 1

²⁷ Fatta salva la possibilità di rideterminare il contributo in materia di cumulo e normativa De Minimis

	3. Contributo del progetto di innovazione proposto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie aziendali	<ul style="list-style-type: none"> 1. Viene attivato un percorso per il personale di apprendimento e crescita 2. Viene prevista l'acquisizione di tecnologie chiave abilitanti 	1 1
	4. Contributo alla ricerca ed applicazione di soluzioni organizzative e gestionali capaci di rispondere a nuove esigenze di natura sociale e generatori di un impatto sociale misurato o misurabile da indicatori. In particolare si fa riferimento a soluzioni che prevedano il miglioramento/creazione di strumenti per favorire maggior trasparenza e accountability	<p>Il progetto prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. il coinvolgimento attivo dei vari stakeholders per la realizzazione del progetto; 2. il coinvolgimento attivo degli utenti/beneficiari nella fase di progettazione e valutazione del prodotto; 3. la partecipazione dei lavoratori nella fase di progetto e nei processi decisionali 	3 2 1
	5. Livello di chiarezza e dettaglio della proposta progettuale, con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi, agli obiettivi ed ai risultati	<p>1. Viene compilata la scheda progetto in ogni sua parte</p> <p>2. Vengono misurati i risultati con indicatori BSC per tipologia di prospettiva (economico/finanziaria, clienti, processi interni, apprendimento e crescita)</p> <p>>2 indicatori per tipologia 2 indicatori per tipologia 1 indicatore per tipologia</p>	1 3 2 1
	6. Livello di impatto sul distretto/filiera, brevettabilità e/o sviluppo della proprietà intellettuale	<ul style="list-style-type: none"> 1. E' proposto da aggregazione di imprese 2. Prevede brevettabilità e/o sviluppo della proprietà intellettuale 	1 1
2. Validità economica, competitività e sostenibilità e Valorizzazione aziendale dei risultati	<i>Il rispetto dei massimali di spesa fissati dal bando in funzione dell'esperienza del fornitore attivato nonché la previsione di una partecipazione finanziaria integrativa del soggetto proponente e la compilazione degli indicatori di risultato (KPI) forniscono elementi per garantire la congruità delle spese previste e l'attribuzione di punteggi automatici come di seguito dettagliato</i>		
	Parametri di selezione	Il punteggio viene attribuito se:	Punti
	1. Pertinenza e congruità delle spese previste	<ul style="list-style-type: none"> 1. La spesa è coerente con i limiti definiti dal Catalogo 2. La tariffa del fornitore rispetta i limiti del bando 	1 1

	2.Partecipazione finanziaria integrativa del soggetto proponente	<ul style="list-style-type: none"> • 1.Oltre 5% • 2. 2,01-5% • 3. 0-2% 	3 2 1
	3.Risultati attesi in termini di redditività, competitività e loro attendibilità (da KPI o piano industriale/fattibilità)	<ul style="list-style-type: none"> • 1.presenta piano industriale/fattibilità • 2.fornisce indicatori sullo stato attuale ed atteso dell'impresa • 3.presenta un miglioramento degli indicatori di carattere finanziario quali ad esempio EVA>0, MOL>0, Roi>rendimenti degli investimenti alternativi o dei dati medi di settore 	1 1 1
	4.Prospective di mercato derivanti dal miglioramento dei processi di produzione e di definizione di nuovi prodotti, processi, organizzazione derivanti dalla realizzazione del progetto proposto e ricadute per l'aumento della capacità produttiva	<p>1.- Fornisce indicatori sullo stato attuale ed atteso dell'impresa confrontato con dati del settore</p> <p>2.- Presenta un miglioramento di almeno due degli indicatori di misurazione dei processi interni e di soddisfacimento dei clienti (es miglioramento lead time di produzione, tempi di consegna, gestione reclami oppure incremento volumi di vendita, incremento nuovi clienti e nuove commesse, incremento della redditività del cliente, adozione di soluzioni capaci di rispondere a nuove esigenze di natura sociale, incremento occupazione ecc)</p>	1 1
	Parametri di selezione		Punti
3. Ricadute occupazionali e partenariato	1.Imprese che assicurano un incremento occupazionale durante la realizzazione del progetto, sulla base del numero di ULA aggiuntive rispetto al numero di ULA ²⁸ presenti in azienda al momento di presentazione della domanda (1 punto per ogni unità fino ad un massimo di 2)		2
	Inoltre: - se con contratto di ricerca		1
	- se almeno una di età compresa tra 18-40		2
4. Competenze coinvolte	1.Qualificazione del fornitore sulla base della localizzazione dei clienti risultanti da autocertificazione. Se = o>50%		
	1.1- Paesi UE ed extra UE		2
	1.2- Nazionale		1

²⁸ Rif definizione di ULA da Reg (CE) 651/2014

	2.Qualificazione del fornitore sulla base della qualità dei servizi erogati attestata nelle lettere di referenza allegate alla domanda. Le lettere devono essere su carta intestata e firmate dal legale rappresentante del soggetto che fornisce referenze	
	2.1- 3 lettere di referenza	3
	2.2- 2 lettere di referenza	2
	2.3- 1 lettera di referenza	1
	3.Qualificazione del/i professionista/i individuati con riferimento agli anni di esperienza maturata nel settore dalla maggioranza dei soggetti coinvolti	
	3.1- Oltre 15	3
	3.2- Tra 10 e 15	2
	3.3- Inferiore a 10	1
	4.Progetti che prevedono il coinvolgimento di ricercatori	3
5. Principio di parità e non discriminazione	1.Progetti che prevedono la responsabilità del progetto a personale femminile	1
	Inoltre:	
	1.1- se coinvolgimento attivo di personale femminile	1
	1.2- se almeno una di età compresa tra 18-40 anni	2
	2.Progetti attivati da imprese a partecipazione maggioritaria/titolarietà femminile o giovanile (età compresa tra 18-40)	4
	3.Progetti di imprese che realizzano interventi in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro oltre i termini di legge quali certificazione BS OHSAS 18001 oppure imprese che, nell'ultimo anno solare, hanno ottenuto dall'INAIL la riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall'articolo 24 del D.M. 12/12/2000 e s.m.i.	1
	4.Progetti di imprese che hanno realizzato nell'ultimo biennio un progetto di azioni positive ai sensi dell'art 42 del DLgs 198/2006 ovvero se hanno realizzato almeno una iniziativa di conciliazione vita-lavoro	1
5.Progetti presentati da imprese che abbiano assunto nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda lavoratori iscritti alle liste di mobilità di cui alle leggi 233/1991 236/1993 inclusa la mobilità in deroga di cui alla DGR 207/2013 e s.m.i. Tale indicazione deve essere presente UNILAV nonché la dicitura "Lav. In mobilità: SI"	1	
6. Sviluppo sostenibile e ulteriori priorità	1.Progetti finalizzati all'introduzione di innovazioni in campo ambientale o presentati da imprese che dimostrano di aver: <ul style="list-style-type: none"> - introdotto tali innovazioni, in termini di tutela, e riqualificazione delle risorse ambientali e contenimento delle pressioni ambientali - e/o adottato sistemi di gestione ambientale certificati di processo e prodotto 	2
	2.Progetti presentati da imprese aventi unità locali nelle aree riconosciute da provvedimento statale o regionale in condizioni di "crisi complessa e/o socio-economica" nonché di particolare	2

	rilevanza ambientale	
	3.Progetti presentati da imprese localizzate nelle aree interne come definite nella DGR 289/2014 e 406/2014 e s.m.i.	2
	4.Progetti finalizzati all'adozione di strumenti di responsabilità sociale delle imprese o presentati da imprese che dimostrano tale adozione: - se finalizzati all'adozione di sistemi di certificazione della responsabilità sociale come SA8000; Certificazione AA1000 Assurance Standard - e/o se riconducibili a standard internazionali quali ad es. bilanci di sostenibilità asseverato alle Linee Guida Internazionali GRI, bilancio sociale asseverato alla linee guida GBS, altri strumenti di gestione equivalenti comprese le linee guida ISO26000	3
	5.Progetti finalizzati al miglioramento dell'impatto sociale delle imprese, in termini di: • impatto positivo sugli utenti/beneficiari; • impatto positivo sulla comunità e il territorio; • impatto positivo sui dipendenti/lavoratori .	1

La selezione delle proposte progettuali avverrà con PROCEDURA AUTOMATICA A SPORTELLO

Si precisa che ai fini dell'ammissibilità le proposte progettuali devono conseguire:

- un punteggio minimo in relazione ai criteri di selezione da 1 a 2, di punti 10;
- un punteggio minimo totale di punti 25, derivante dalla somma dei punteggi assegnati in relazione a ciascun criterio.

Pertanto **non saranno ammesse a finanziamento** le proposte progettuali che:

- in relazione a ciascuno ai criteri di selezione da 1 a 2 raggiungono un punteggio inferiore al minimo richiesto;
- pur avendo raggiunto, per i criteri di selezione da 1 a 2, il punteggio minimo richiesto, totalizzeranno un punteggio inferiore a 25 punti in relazione alla somma dei punteggi riferiti ai singoli criteri di selezione.

Nel caso di incongruenze tra i dati riportati nella scheda progetto e quelli della relazione verranno presi in considerazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, quelli riportati nella relazione tecnica allegata all'asseverazione giurata del professionista iscritto all'albo dei revisori legali.

Nel caso di progetti presentati da imprese in forma aggregata per la verifica degli indicatori riportati nei criteri di selezione si terrà conto della maggioranza degli indicatori valorizzati dalle singole imprese partecipanti.

Alle imprese con rating di legalità ai sensi del decreto MEF-MISE del 20/02/2014 n. 57 sarà data priorità mediante attribuzione di punti 1 da aggiungere a quelli ottenuti dall'applicazione dei criteri di selezione.

5.6 Concessione dell'agevolazione

L'attività istruttoria (ammissibilità e selezione dei progetti) decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e si conclude entro 45 giorni (prorogabili di ulteriori 30 giorni in caso di interruzione per richieste di integrazioni) con la comunicazione da parte di

Sviluppo Toscana S.p.a. ai richiedenti, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), degli esiti istruttori sulla base dei requisiti previsti dal bando e dei punteggi attribuiti con le modalità di cui al paragrafo 5.5.

Sviluppo Toscana S.p.a., quale soggetto gestore, che opera in nome e per conto dell'Amministrazione regionale nella suddetta comunicazione, in caso di non ammissione fornisce al richiedente motivazione dell'esito negativo.

La Regione Toscana redige periodicamente la presa d'atto degli esiti istruttori comunicati ai beneficiari da Sviluppo Toscana S.p.a., distinguendo tra domande ammesse e domande non ammesse:

A) Le domande ammesse sono a loro volta distinte in:

- ammesse e finanziate (in tal caso la comunicazione costituisce atto di concessione);
- ammesse e non finanziate per carenza di fondi.

B) Le domande non ammesse risulteranno distinte in:

1. domande non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2 e dell'istruttoria di selezione di cui al paragrafo 5.5

2. domande non ammesse a seguito di rinuncia - il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'agevolazione prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione. Detta rinuncia non determina l'adozione di un atto di revoca da parte dell'amministrazione.

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base all'ordine cronologico di ammissione all'agevolazione nei limiti della disponibilità dei fondi.

La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017

Le domande pervenute ma non finanziabili per esaurimento risorse andranno a costituire un elenco -cronologico, rispetto alla data di presentazione della domanda- di domande ammissibili che potranno essere finanziate ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie.

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione.

5.7 Controlli successivi alla concessione dell'agevolazione (entro 120 giorni)

Dopo la concessione ed entro 120 giorni dalla data di comunicazione della concessione, l'Amministrazione regionale effettua i controlli a pena di decadenza in relazione ai requisiti **autocertificati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:**

- Controlli su un campione pari al 30% dei soggetti ammessi a contributo e finanziati in relazione ai requisiti di cui al paragrafo 2.2, punti 6), 7), 8), 11), e 12) ;
- Controlli su un campione pari al 10% dei soggetti ammessi a contributo e finanziati in relazione ai requisiti del fornitore dichiarati con autocertificazione compresa l'autocertificazione di parentela.
- Controlli su un campione 5% dei soggetti ammessi a contributo e non finanziati in relazione ai requisiti di cui al paragrafo 2.2, punti 6), 7), 8), 10), 11), e 12) ;

- Controlli annuali a campione almeno pari al 5% dei soggetti ammessi a contributo e finanziati sulle attestazioni rilasciate dal Revisore legale in relazione ai requisiti di cui al paragrafo 2.2, punti 10), 14), 15) 16) e 19) nonché sulle attestazioni relative ai dati di cui ai criteri 1.5.2, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 del paragrafo 5.5.

Il requisito di cui al **punto 13) (antimafia)** del paragrafo 2.2 è verificato d'ufficio con controllo puntuale su tutti i soggetti ammessi a contributo.

In presenza di domande ammesse e non finanziate, al momento della effettiva concessione sarà verificata la sussistenza dei requisiti che devono essere mantenuti ai sensi del paragrafo 6.1 "Obblighi del beneficiario".

Le imprese che risultano associate/collegate ad imprese estere per il **controllo del requisito di dimensione d'impresa** sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito: http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazioneedocuments.html oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.) secondo la normativa vigente²⁹, purché asseverate da un revisore legale.

La **decadenza** si verifica in caso di dichiarazioni mendaci e, più in generale, per mancanza dei requisiti alla data di presentazione della domanda, ma accertati successivamente alla concessione del contributo.

Essa verrà formalizzata attraverso un **atto di revoca per inammissibilità**

5.8 Rinuncia all'agevolazione

L'impresa deve comunicare la rinuncia al contributo **entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione.** La comunicazione deve avvenire tramite P.E.C, a Sviluppo Toscana S.p.a.. In questo caso l'amministrazione regionale e/o il soggetto gestore adottano un provvedimento di presa d'atto della rinuncia.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 71/2017, in caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione³⁰ come indicato al paragrafo 9.4. In questo caso la rinuncia comporta la **decadenza dell'agevolazione e sarà formalizzata con un atto di revoca da parte dell'amministrazione regionale, nonché il divieto di accedere alle agevolazioni regionali per un periodo di tre anni successivi all'adozione dell'atto di revoca.**

Qualora il richiedente sia persona fisica che intende costituire impresa, il termine per la rinuncia decorre dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta concessione.

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

6.1 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** dell'agevolazione concessa, al rispetto dei seguenti obblighi:

- realizzare il progetto ammesso. Il progetto s'intende realizzato quando gli obiettivi previsti sono raggiunti e le spese sono sostenute in misura non inferiore al 60% dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo le modalità previste dalla comunicazione di concessione. Tale misura sarà determinata facendo riferimento ai costi ammessi e

²⁹ Raccomandazione (CE) 6-5-2003/361CE, D.M. MAP 18/04/2005, Regolamento (CE) n. 651/2014

³⁰ Art. 24, L.R. n. 71/2017

validamente rendicontati in rapporto all'ultimo piano finanziario approvato, come risultanti dal controllo della rendicontazione finale di spesa;

- realizzare il progetto entro i mesi indicati nella tabella riepilogativa dei servizi allegata al bando a decorrere dalla data di comunicazione di concessione dell'agevolazione di cui al paragrafo 5.6, salvo proroga concessa ai sensi del paragrafo 7.3, lettera c);
- rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto/investimento secondo quanto previsto al paragrafo 8.1;
- fornire i report tecnici per ciascuno stato di avanzamento secondo le modalità indicate nella normativa di riferimento ed in particolare nel bando e nel "Catalogo" con riferimento alla sezione output di ciascun servizio nonché nelle "Linee guida per la rendicontazione" che saranno rese disponibili sul sito di Sviluppo Toscana S.p.a.;
- curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto/investimento, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata ai sensi dell'art.20 della L.R. 71/2017 per almeno 8 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione;
- comunicare tutte le variazioni eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto/investimento e (ove ricorre) richiedere all'Amministrazione l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto/investimento secondo le modalità dettate al paragrafo 7.2;
- fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto /investimento comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento; in particolare per le agevolazioni cofinanziate dalla CE, il soggetto beneficiario finale è tenuto a rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (art. 115) in particolare nell'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" e nel Regolamento di esecuzione della Commissione n. 821/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (artt. 4 e 5) per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati. La Regione Toscana fornisce sul sito web dedicato al Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 tutte le informazioni ed indicazioni tecniche per il rispetto di tali obblighi con riferimento ai materiali da produrre, all'apposizione del logo dell'Unione Europea e degli altri loghi di riconoscibilità del fondo POR FESR 2014-2020
- rispettare il divieto di cumulo, impegnandosi a non cumulare³¹ altre agevolazioni per lo stesso progetto/investimento;
- in caso di anticipo dietro presentazione di fideiussione, rispettare l'obbligo di sostituzione del garante entro i termini richiesti dall'Amministrazione o, in alternativa, di restituire la somma anticipata maggiorata dagli interessi con le modalità di cui al paragrafo 8.4;
- mantenere per tutta la durata del progetto/investimento e fino all'erogazione a saldo, i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2: 1.CCIAA, 2.sede, 3.durc, 4.procedure concorsuali (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti), 6.D.Lgs. n.231/2001, 7.casellario giudiziale, 12.caporalato, 13.antimafia,14.capacità economico-finanziaria, 18.impresa attiva, ed i livelli occupazionali ed altre premialità previste dal bando;
- mantenere ai sensi dell'art 20 della L.R. 71/2017 anche per 8 anni successivi all'erogazione a saldo i requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1 e 2 paragrafo 2.2 ed inoltre:

³¹ Non cumulare oltre i limiti previsti dall'art 28 del Reg (UE) 651/2014

a) l'investimento oggetto di agevolazione ossia di impegnarsi a non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata e l'investimento realizzato - compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del progetto - salvo i casi di mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto;

b) essere impresa attiva e non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e l'accordo di ristrutturazione dei debiti;

7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

7.1 Adempimenti successivi alla concessione dell'agevolazione

Con la comunicazione di ammissione inviata tramite PEC l'Amministrazione regionale tramite Sviluppo Toscana S.p.a. indicherà al beneficiario anche i termini di realizzazione del progetto.

Nel caso di progetti presentati da aggregazioni di imprese come stabilito dal paragrafo 2.3, i beneficiari, qualora non vi abbiano provveduto precedentemente alla data di presentazione della domanda, devono:

- stabilire contrattualmente le reciproche obbligazioni, formalizzando il partenariato mediante la costituzione in ATI o Rete-Contratto;
- inserire nel sistema informatico, entro 60 giorni dalla data di comunicazione di concessione da parte dell'O.I. Sviluppo Toscana S.p.a., l'atto notarile registrato relativo alla suddetta costituzione dell'ATI/Rete-Contratto.

7.2 Modifiche dei progetti

A) Varianti

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare:

- il programma di lavoro,
- la ripartizione per attività,
- il piano finanziario,
- i fornitori e/o gli esperti attivati

ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati nella comunicazione di concessione dell'aiuto.

Durante il periodo di realizzazione del progetto ed in fase di chiusura, di norma, prima dell'invio della rendicontazione delle spese sostenute, il beneficiario può apportare variazioni alle voci di spesa del piano finanziario approvato nella misura massima del 40%. Tali variazioni possono essere presentate soltanto per n. 1 volta.

In caso di costituzione di ATI/Rete-Contratto, rispetto al piano finanziario approvato sono consentite, in chiusura di progetto, variazioni dei costi totali di competenza di ciascun partner nella misura massima del 40%, motivando opportunamente la modifica delle attività di competenza di ciascuno.

Le modifiche al piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.a. e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web dedicata alla linea d'intervento sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A.

B) Variazioni della composizione del partenariato

Per i progetti presentati da più soggetti in forma aggregata, sono ammissibili variazioni del partenariato approvato ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può essere sostituito né rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell'aiuto.

Sono fatti salvi i casi di modifica del beneficiario di cui al successivo paragrafo 7.3. In tali casi, il soggetto economico che realizza il progetto in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutta la durata del progetto. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle dinamiche societarie.

E' ammesso in qualsiasi momento che uno o più partner mandanti escano dall'aggregazione purché l'investimento totale realizzato da parte del partner uscente non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso del progetto e l'intervento non ne muti significativamente la natura e funzionalità.

I partner rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo alla Regione Toscana una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal partner uscente e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato.

In alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi posseggano i requisiti di ammissibilità previsti dal bando. I partner che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

Il venire meno di uno dei partner ha come effetto la revoca individuale del contributo e l'eventuale restituzione delle somme percepite dal soggetto oggetto di revoca. E' in ogni caso fatta salva la responsabilità solidale degli altri soggetti per la restituzione delle somme eventualmente percepite dal soggetto oggetto di revoca.

Le attività già sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato. Tuttavia, nel caso di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese sostenute e rendicontate dal partner uscente, valutate come ammissibili dall'amministrazione regionale, possono permettere il raggiungimento della soglia minima di investimento prevista al S.A.L. intermedio e al saldo finale.

Le variazioni della composizione del partenariato:

- devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partners che intendono subentrare;

- devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.a. e secondo le modalità, condizioni e termini previsti nelle apposite linee guida e FAQ pubblicate sulla pagina web dedicata alla linea d'intervento sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A., al pari delle altre varianti che coinvolgono gli elementi soggettivi e oggettivi del progetto.

In ogni caso è obbligatoria la modifica dell'atto costitutivo dell'ATI o Rete-Contratto.

7.3 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento

Per periodo di mantenimento si intende, ai sensi dell'art 20 della L.R.71/2017, n.8 anni dalla realizzazione.

1. Casi in cui la modificazione interviene prima dell'erogazione del saldo.

In questi casi l'Amministrazione regionale procede con le modalità di seguito indicate a seconda della tipologia del beneficio concesso.

Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico, a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

2. Casi in cui la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo

In questi casi il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art.71 Reg.1303/2013.

7.4 Procedura di modifica del beneficiario.

La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata a Sviluppo Toscana S.p.a. entro i 30 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

L'Amministrazione regionale tramite Sviluppo Toscana S.p.a., effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, comunica al soggetto beneficiario l'ammissibilità della modifica. Con apposito provvedimento l'Amministrazione regionale prende atto delle modifiche ammesse.

A tal fine, nell'atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi concessi e non erogati, alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Se la modifica del soggetto beneficiario interviene nella fase di realizzazione del progetto, l'amministrazione dovrà in ogni caso verificare che il nuovo soggetto possieda il requisito della capacità economico-finanziaria.

Le modifiche ai progetti sono istruite entro 30 giorni dalla data di invio dell'istanza con sospensione dei termini in caso di soccorso istruttorio.

7.5 Fattispecie di modifica del beneficiario

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione. Le suddette disposizioni si applicano anche al **conferimento di impresa individuale** in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione.

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione.

8. EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLI

8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica

La rendicontazione di spesa dovrà essere presentata dai soggetti beneficiari entro il termine di 30 giorni successivi al termine finale per la realizzazione del progetto.

La mancata presentazione della rendicontazione di spesa nei termini previsti equivale a rinuncia all'agevolazione da parte del soggetto beneficiario e comporta l'avvio del procedimento di revoca ai sensi del paragrafo 9.3 del bando.

Qualora sia in corso l'istruttoria di variante progettuale la rendicontazione delle spese potrà essere inviata solo a seguito dell'approvazione della stessa.

Fermo restando che i giustificativi di spesa e pagamento dovranno essere caricati sullo specifico Gestionale Finanziamenti di Sviluppo Toscana S.p.a. alla pagina web <https://siuf.sviluppo.toscana.it/>, le spese ammissibili dovranno obbligatoriamente essere rendicontate attraverso una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte del Revisore legale³² con la quale è verificata e attestata la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario. La perizia dovrà essere redatta secondo le specifiche indicazioni fornite dal

³² Art. 14, comma 2, L.R. n.71/2017 – revisore legale di cui all'art 1 comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39

decreto dirigenziale n. 15643 del 23.10.2017 e dai relativi allegati (reperibili alla pagina web www.sviluppo.toscana.it/mod_revisori).

Alla rendicontazione di spesa dovrà essere allegata la specifica dichiarazione sostitutiva in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. "caporalato") e la documentazione necessaria all'acquisizione della documentazione antimafia prescritta dalla vigente legislazione in materia.

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai Beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero); in particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, intestati ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo esborso finanziario.

Tutti i giustificativi di spesa relativi all'intervento ammesso dovranno riferirsi all'unità locale toscana ed essere rilevabili dalle opportune scritture contabili e dai giustificativi di spesa e di pagamento oggetto di rendicontazione.

L'amministrazione regionale o il soggetto gestore verificano la regolare rendicontazione amministrativo-contabile.

Con riferimento all'obbligo di mantenimento di una contabilità separata/codificazione contabile adeguata richiesta dal Reg. UE n. 1303/2013, art. 125, par. 4, lettera b), si precisa che non sono ammessi pagamenti effettuati cumulativamente e che, inoltre, per ogni pagamento dovrà essere apposta una causale contenente un riferimento o codifica univoca al progetto finanziato. Al fine di garantire piena tracciabilità dei flussi delle risorse impiegate, infine, il beneficiario/destinatario deve registrare il dettaglio delle somme rendicontate su un prospetto extracontabile (ad esempio su foglio di calcolo), all'interno del quale si darà evidenza dei riferimenti dei giustificativi di spesa rendicontati e dei codici dei conti/mastri di costo sui quali essi risultano registrati

In fase di rendicontazione verrà verificata la corrispondenza tra gli obiettivi/attività/output e risultati riportati nella domanda di ammissione e quanto presentato nella domanda di erogazione. La non corrispondenza tra il realizzato ed il previsto, se non debitamente motivata e nei limiti dettagliati nel bando determina la revisione del punteggio e la revoca dell'agevolazione concessa. Ciò può verificarsi nel caso in cui un'impresa non realizzi l'incremento occupazionale previsto nel progetto; il punteggio complessivo del progetto sarà ricalcolato tenendo conto del minor incremento occupazionale, con conseguente revisione dell'ammissibilità del progetto ed eventuale revoca totale del contributo laddove il punteggio medesimo scenda al di sotto della soglia di finanziamento.

Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione, mediante attivazione di valutatori esperti in materia e verifiche in loco, in misura pari al 10%.

8.2 Rimodulazione e riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione

La rimodulazione o riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione, accertati a seguito di controlli, di variazioni di cui al capitolo 7, ovvero di istruttoria della rendicontazione delle spese presentate, non costituisce motivo di revoca ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L.R. n. 71/2017, purché autorizzata.

8.3 Modalità di erogazione dell'agevolazione

L'erogazione dell'agevolazione avviene su istanza del beneficiario e, di norma, nella forma di voucher; nell'erogazione a mezzo voucher è previsto il ricorso alla delegazione di pagamento da redigersi secondo il modello che sarà reso disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.a.. Alla domanda di erogazione deve essere allegata la rendicontazione di spesa asseverata dal revisore legale.

La domanda di erogazione può essere a titolo di anticipo, per stato avanzamento lavori (S.A.L.) o di saldo.

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria, da redigersi secondo lo schema allegato al presente bando.

La richiesta di SAL può essere accolta dietro presentazione di rendicontazione, asseverata dal revisore legale, pari almeno al 20%³³ dell'investimento ammesso ad agevolazione. E' prevista erogazione del saldo dietro presentazione di rendicontazione finale, asseverata dal revisore legale, pari almeno al 60% dell'investimento ammesso ad agevolazione.

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese (ATI/Rete-Contratto), i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte, in base ad autonomi procedimenti di erogazione (fatta eccezione per il saldo finale nel caso in cui debba essere valutato il rispetto di vincoli a livello di progetto complessivo).

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo/S.A.L./saldo) sarà preceduta dalla verifica della sussistenza dei requisiti 1), 2), 3), 4) ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale 12, 13 e 18) di cui al paragrafo 2.2.

Con riferimento al requisito 12) di cui al paragrafo 2.2. l'erogazione verrà comunque sospesa quando a carico dell'impresa (legale rappresentante) risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato).

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del "rating di legalità", l'amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di cui ai punti 6) e 7) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

8.4 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria³⁴

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale del progetto.

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria³⁵.

Tale garanzia deve coprire:

- capitale, interessi e – ove previsti -interessi di mora, oltre alle spese della procedura di recupero;
- un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.

Detta garanzia può essere prestata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica³⁶.

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici richiedono un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante

La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall'Amministrazione Regionale (allegato al bando) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con attestazione del potere di firma, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

In caso di polizze emesse in forma digitale, le sottoscrizioni digitali devono essere apposte in presenza di Notaio, ai sensi dell'art. 25 del codice dell'amministrazione digitale, D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii, in relazione art. 2703 codice civile.

La fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana.

³³ Ai sensi del decreto dirigenziale 8891 del 31/05/2018 relativo a Misure di accelerazione della spesa POR FESR 2014-2020 Azioni 1.1.2 e 1.1.3

³⁴ *Decisione G.R. n. 3 del 23-07-2012 recante "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fidejussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti." e schema approvato con deliberazione G.R. 467 del 02/05/2018*

³⁵ Art. 8, L.R. n. 71/2017

³⁶ D.Lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3

Nel caso di titoli di garanzia stranieri (cioè rilasciati da soggetti abilitati a norma di legge al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici, aventi sede legale all'estero), essi devono essere sempre redatti in forma pubblica, in quanto modalità prevista dall'art. 58 del Reg 1215/2012. Le sottoscrizioni devono essere legalizzate ai sensi della vigente normativa nazionale o degli eventuali accordi internazionali vigenti, quali ad esempio la Convenzione dell'AIA del 5 ottobre 1961.

Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, anch'essa debitamente legalizzata.

La fideiussione estera può essere accettata solo ove il soggetto fideiussore espressamente elegga domicilio in relazione agli atti connessi alla polizza, e per tutte le eventuali azioni, di natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, presso una sede di rappresentanza generale o una sede operativa in Italia.

La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

Resta altresì fermo l'art. 1943 del codice civile; in caso di mancata sostituzione del garante entro i termini richiesti dall'Amministrazione, si procederà a richiedere la restituzione dell'anticipazione concessa, maggiorata degli interessi legali dalla data del formalizzarsi della situazione di insolvenza alla data della richiesta di restituzione. La mancata restituzione, nei termini concessi, determinerà l'avvio del procedimento di revoca del contributo, da effettuarsi con le modalità indicate dal presente bando.

La sostituzione del fideiussore può essere limitata alle somme non già oggetto di svincolo parziale, secondo le modalità previste dall'art. 2 del contratto di fideiussione, allegato al presente bando.

In caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, ciascun soggetto partecipante deve rilasciare la fideiussione individualmente per la propria quota.

La fideiussione **deve prevedere espressamente:**

- il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento;
- il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
- il Foro di Firenze quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito, la legge italiana come sola legge applicabile e l'uso esclusivo della lingua italiana nelle eventuali controversie;
- l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
- la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

8.5 Verifica finale dei progetti

I progetti sono sempre sottoposti a **verifica finale dei risultati conseguiti**.

Tali verifiche sono effettuate sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni tecniche di medio periodo e conclusiva allegata alla rendicontazione e sono dirette ad accertare:

- la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
- la congruità delle spese sostenute;
- il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti.

Le relazioni tecniche devono essere elaborate conformemente alle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale e secondo l'apposito modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.a.

8.6 Controlli in loco e ispezioni

Dopo l'erogazione a saldo, l'Amministrazione regionale procederà a controlli in loco a campione sui soggetti finanziati, a pena di **revoca**, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando.

L'Amministrazione regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare:

- la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento ed ai risultati realizzati
- il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal bando
- la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

8.7 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di rendicontazione e di erogazione emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 gg. Detto termine decorre dal ricevimento della richiesta delle stesse.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di istanza di rendicontazione ed erogazione.

La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30 gg.³⁷ dal ricevimento.

9. REVOCA, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI

9.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale

Costituiscono cause di decadenza e conseguente **revoca totale** dell'agevolazione:

- indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando oppure per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- mancato rispetto degli obblighi del beneficiario di cui al punto 6.1;
- adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3;

³⁷ Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/2017

- rinuncia all'agevolazione trascorsi 30 gg dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione;
- mancata realizzazione del progetto;
- esito negativo dei controlli svolti nei 120 giorni successivi alla concessione di cui al punto 5.7;
- mancato rispetto dell'obbligo di mantenere l'unità produttiva in Toscana;
- mancato rispetto dell'obbligo di mantenere l'investimento oggetto di agevolazione.

Nel caso di partenariati la revoca totale dell'agevolazione al capofila comporta la revoca totale dell'agevolazione a tutti i componenti del partenariato.

9.2 Revoca parziale

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/2017, salvo diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, qualora successivamente alla realizzazione dell'investimento e durante il periodo di mantenimento dello stesso venga meno l'investimento oggetto di agevolazione, la revoca può essere disposta in misura parziale. La sua entità è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in ogni caso non può essere inferiore al 50 per cento dell'agevolazione concessa. Fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca parziale è pari al 100 per cento, l'entità della revoca prevista al comma 1 dell'art 22 della L.R. 71/2017 è la seguente: secondo anno d'investimento, revoca pari al 90 per cento; terzo anno d'investimento, revoca pari al 75 per cento; quarto anno d'investimento, revoca pari al 65 per cento; quinto anno o frazione inferiore, revoca pari al 50 per cento.

9.3 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione

Qualora si verificano i presupposti di revoca di cui ai paragrafi 9.1 e 9.2 l'amministrazione regionale procede con l'atto di revoca totale o parziale, procedendo anche al **recupero delle risorse** eventualmente erogate.

Il soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.a. comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione Toscana ed a Sviluppo Toscana S.p.a., scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

Gli uffici della Regione Toscana tramite il soggetto gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento da parte dei beneficiari della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana tramite il soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.a., qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, comunica al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.).

Gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'agevolazione.

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorso il termine fissato per il pagamento delle somme indebitamente percepite, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana provvederà tramite gli uffici preposti e secondo quanto previsto dall'ordinamento contabile della stessa, all'escussione dell'eventuale garanzia fideiussoria e/o all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

9.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca dell'agevolazione successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione è disposto, a carico del beneficiario, il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione³⁸ sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale³⁹.

Rimborso dei soli costi di istruttoria (nei casi di rinuncia di MPMI e di revoca senza recupero dell'agevolazione)	Rimborso totale in caso di revoca
295,00	1.489,00

Si specifica che, ai sensi della Delibera n. 990 del 18-09-2017 alle imprese beneficiarie di aiuti di importo pari o inferiori a € 5.000,00 si applicano i seguenti costi di istruttoria:

a) € 179,00 nel caso di rinuncia oltre i 30 gg.dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto, o di revoca precedente all'erogazione,

b) € 585,00 nel caso di revoca con recupero dell'agevolazione

1. Nel caso in cui il progetto è realizzato da più soggetti in partenariato, l'importo del rimborso forfettario dei costi è suddiviso in parti uguali fra tutti i soggetti del partenariato stesso;

2. Nel caso in cui tra i soggetti del partenariato sia stato stipulato un contratto per la costituzione di una Associazione Temporanea di Imprese (ATI), o di una Rete-Contratto, il pagamento del rimborso forfettario dei costi costituisce obbligazione solidale tra i partners e che di conseguenza:

a) i soggetti componenti l'ATI, e la Rete-Contratto possono estinguere l'obbligazione solidale secondo una diversa ripartizione dell'importo di cui al precedente punto 1.;

b) in caso di mancato adempimento, il competente Ufficio della Regione Toscana può richiedere l'intero importo di cui al precedente punto 1. ad uno qualsiasi dei soggetti componenti l'ATI o la Rete-Contratto.

9.5 Sanzioni

³⁸ Art. 24, L.R. n. 71/2017

³⁹ Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013 e Delibera G.R. n. 990 del 18-09-2017

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

In questo caso, nonché per i casi di revoca previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 21 e in caso di revoca parziale previsti all'articolo 22 della L.R. n. 71/2017, il Beneficiario **non può accedere a bandi regionali di concessione di aiuti per un periodo di tre anni** a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Detta sanzione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso ai sensi dell'art. 23, comma 2 L.R. n. 71/2017.

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

I dati forniti alla Regione Toscana saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il finanziamento, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy pro tempore vigente.

Ai sensi del Reg UE 679/2016 ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per le finalità previste dal presente bando e per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'agevolazione;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;

Il titolare del trattamento è la Regione Toscana, Giunta Regionale con sede in Piazza Duomo 10, 50122 Firenze, PEC:

regionetoscana@postacert.toscana.it
centralino +39055.4382111;

<mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it>.

il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) / Data Protection Officer (DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail:

urp_dpo@regione.toscana.it mailto:urp_dpo@regione.toscana.it

I responsabili esterni del trattamento è Sviluppo Toscana S.p.A., nella persona del legale rappresentante, Via Cavour n. 39 - 50129 Firenze (FI), PEC: legal@pec.sviluppo.toscana.it

10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive Dr.ssa Elisa Nannicini.

Il diritto di accesso⁴⁰ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla D.G.R. 02/10/2017 n. 1040;

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: **bandoinnovazionea@regione.toscana.it**

Il bando è reperibile anche sul sito di Giovanisi (**www.giovanisi.it**) e all'Ufficio Giovanisi possono essere richieste informazioni generali sul bando (numero verde 800098719 – mail **info@giovanisi.it**)

10.3 Disposizioni finali

L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, paragrafo 2.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della selezione delle domande. L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC indirizzata a Sviluppo Toscana S.p.a. **bandiservizinnovativi2014@pec.sviluppo.toscana.it** e per conoscenza all'indirizzo email **bandoinnovazionea@regione.toscana.it**. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

⁴⁰ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- ✓ RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999
- ✓ REGOLAMENTO (CE) 29/10/2012 n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- ✓ REGOLAMENTO (UE) 17/12/2013 n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo investimenti a favore della crescita e dell'occupazione
- ✓ REGOLAMENTO (UE) 17/12/2013 n.1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 651/2014, della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

NAZIONALE

- ✓ REGIO DECRETO 16-03-1942, N. 267 "DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA"
- ✓ DECRETO LEGGE 12-09-1983, N. 463, CONVERTITO IN LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N. 638 "MISURE URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SANITARIA E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA, DISPOSIZIONI PER VARI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PROROGA DI TALUNI TERMINI"
- ✓ LEGGE 19-03-1990, N. 55 "NUOVE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO E DI ALTRE GRAVI FORME DI MANIFESTAZIONE DI PERICOLOSITÀ SOCIALE"
- ✓ LEGGE 07-08-1990, N. 241 "NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"
- ✓ D.M. TESORO 22-04-1997 "ATTUAZIONE DELL'ART. 56, COMMA 2, DELLA LEGGE 06-02-1996 N. 52 RECANTE ATTO DI FIDEIUSSIONE PER GLI ANTICIPI DELLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI DI POLITICA COMUNITARIA"
- ✓ D.M. LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE 09-05-1997 "EFFICACIA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22-04-1997 DI ATTUAZIONE

DELL'ART. 56, COMMA 2, DELLA LEGGE 06-02-1996 N. 52 RECANTE ATTO DI FIDEIUSSIONE PER ANTICIPI DELLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI DI POLITICA COMUNITARIA"

- ✓ LEGGE 27-12-1997, N. 449 "MISURE PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA" ART. 24, COMMI 32, 33 E 36 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE)
- ✓ D.LGS. 31-03-1998, N. 123 "DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO PUBBLICO ALLE IMPRESE"
- ✓ D.LGS. 10-03-2000, N. 74 "NUOVA DISCIPLINA DEI REATI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO, A NORMA DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999, N. 205"
- ✓ D.P.R. 28-12-2000, N. 445 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
- ✓ D.LGS. 08-06-2001, N. 231 "DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA"
- ✓ D.P.R. 14-11-2002, N. 313 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI CASELLARIO GIUDIZIALE, DI ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO E DEI RELATIVI CARICHI PENDENTI"
- ✓ D.LGS. 10-02-2005, N. 30 "CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE"
- ✓ D.LGS. 07-03-2005, N. 82 "CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE"
- ✓ D.M. ATTIVITÀ PRODUTTIVE 18-04-2005 "ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA COMUNITARIA DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE PMI"
- ✓ D.M. MIUR 06-12-2005 "MODIFICA AL D.M. N. 593/2000 - NUOVA DEFINIZIONE COMUNITARIA DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA"
- ✓ D.P.C.M. 23-05-2007 "DISCIPLINA DELLE MODALITÀ CON CUI È EFFETTUATA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, CONCERNENTE DETERMINATI AIUTI DI STATO, DICHIARATI INCOMPATIBILI DALLA COMMISSIONE EUROPEA"
- ✓ D.M. MIUR 02-01-2008 "ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL DM 08-08-2000, N. 593, ALLA DISCIPLINA COMUNITARIA SUGLI AIUTI DI STATO ALLA RICERCA, SVILUPPO ED INNOVAZIONE, DI CUI ALLA COMUNICAZIONE 2006/C323/01 - NOTA ESPLICATIVA DEL 15-05-2008"
- ✓ D.LGS. 09-04-2008, N. 81 "ATTUAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 123/2007 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO" (INFORTUNI SUL LAVORO)
- ✓ D.P.R. 03-10-2008, N. 196 "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 RECANTE DISPOSIZIONI GENERALI SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE, SUL FONDO SOCIALE EUROPEO E SUL FONDO DI COESIONE "
- ✓ D.M. SVILUPPO ECONOMICO 13-01-2010, N. 33 "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE"

- ✓ D.LGS. 27-01-2010, N. 39 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/43/CE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLE REVISIONI LEGALI DEI CONTI ANNUALI E DEI CONTI CONSOLIDATI"
- ✓ D. LGS. 06-09-2011, N. 159 "CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, NONCHÉ NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA"
- ✓ DIRETTIVA DEL MINISTRO DELLA P.A. E DELLA SEMPLIFICAZIONE N. 14/2011 DEL 22-12-2011 "ADEMPIMENTI URGENTI PER L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI ALL'ART. 15 DELLA LEGGE 12-11-2011 N. 183"
- ✓ D.L. 24-01-2012, N. 1 "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ" (C.D. DECRETO CRESCI ITALIA) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24/03/2012, N. 27
- ✓ D.L. 07-05-2012, N. 52 "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 06/07/2012, N. 94"
- ✓ LEGGE 06-11-2012, N. 190 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"
- ✓ DELIBERA. 14-11-2012 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5-TER DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 1-QUINQUIES, DEL DECRETO-LEGGE 24 MARZO 2012, N. 29, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18 MAGGIO 2012, N. 62"
- ✓ D.M. LAVORO E POLITICHE SOCIALI 13-03-2013 "CERTIFICAZIONE DEI CREDITI E RILASCIO DEL DURC – PRIMI CHIARIMENTI"
- ✓ D. LGS. 14-04-2013, N. 33 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRAS.P.A.RENZA E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI"
- ✓ CIRC. INPS DEL 21-10-2013, N. 40 "CHIARIMENTI SUL RILASCIO ANCHE IN PRESENZA DI DEBITI PREVIDENZIALI E/O ASSICURATIVI"
- ✓ D.M. 14-01-2014 "COMPENSAZIONE DI CREDITI CON SOMME DOVUTE IN BASE AGLI ISTITUTI DEFINITORI DELLA PRETESA TRIBUTARIA E DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO"
- ✓ DECRETO 20 -02- 2014, N. 57 – MEF-MISE "REGOLAMENTO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ IN BASE ALLE QUALI SI TIENE CONTO DEL RATING DI LEGALITÀ ATTRIBUITO ALLE IMPRESE AI FINI DELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI"
- ✓ D.L. 20-03-2014, N. 34, CONVERTITO DALLA L. 16-05-2014 "SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA"
- ✓ D.M. 30-01-2015 "SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)
- ✓ LEGGE 22-05-2015, N. 68 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE"

- ✓ L. N. 208 DEL 28-12-2015 "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016)"
- ✓ D.LGS. 18-04-2016, N. 50 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"
- ✓ D.LGS. 12-05-2016, N. 75 "ATTUAZIONE DELLA DECISIONE 2009/316/GAI CHE ISTITUISCE IL SISTEMA EUROPEO DI INFORMAZIONE SUI CASELLARI GIUDIZIARI (ECRIS), IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA DECISIONE QUADRO 2009/315/GAI.
- ✓ DELIBERA 13-07-2016 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - "MODIFICHE AL REGOLAMENTO ATTUATIVO IN MATERIA DI RATING DI LEGALITÀ".
- ✓ D.LGS. 25-05-2016, N. 97 "REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PUBBLICITÀ E TRAS.P.A.RENZA, CORRETTIVO DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE"

REGIONE TOSCANA

- ✓ DELIBERA G.R. N. 1058 DEL 01-10-2001 "DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL D.P.R. 28-12-2000 N. 445"
- ✓ L.R. 26-01-2004, N. 1 DEL "PROMOZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ELETTRONICA E DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA NEL SISTEMA REGIONALE. DISCIPLINA DELLA "RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA"
- ✓ L.R. 13-07-2007, N. 38 "NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E RELATIVE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO"
- ✓ L.R. 27-04-2009, N. 20 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E INNOVAZIONE"
- ✓ L.R. 23-07-2009, N. 40 "NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRAS.P.A.RENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA"
- ✓ L.R. 05-10-2009, N. 54 "ISTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO E DEL SISTEMA STATISTICO REGIONALE. MISURE PER IL COORDINAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA"
- ✓ DECISIONE G.R. N. 3 DEL 23-07-2012 "INDIRIZZI AGLI UFFICI IN MERITO ALLA COPERTURA FIDEIUSSORIA SUGLI ANTICIPI SUI CONTRIBUTI. INDICAZIONI GENERALI IN MERITO AI SOGGETTI FIDEIUBENTI - L.R. 35/2000"
- ✓ DECISIONE G.R. N. 36 DEL 30-07-2012 "INDIRIZZI AGLI UFFICI REGIONALI IN MERITO AI CASI DI FALLIMENTO O ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI PER IMPRESE SOVVENZIONATE - POR CREO FESR 2007-2013"
- ✓ DELIBERA G.R. N. 965 DEL 29-10-2012 "INDIRIZZI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE - ESTENSIONE AI CONTRIBUTI COFINANZIATI CON LE RISORSE DEL BILANCIO REGIONALE E CON RISORSE NAZIONALI - POR CREO FESR 2007-2013"
- ✓ DELIBERA G.R. N. 359 DEL 20-05-2013 "DEFINIZIONE DELLE SOGLIE DI RIMBORSO A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA DA PARTE DELLE IMPRESE IN CASO DI RINUNCIA

O REVOCA DEL CONTRIBUTI, AI SENSI DELLA L.R. 20-03-2000 N. 35, ART. 9, COMMA 3 SEXIES”

- ✓ DECISIONE G.R. N. 4 DEL 07-05-2014 “DIRETTIVE PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI BANDI PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI”
- ✓ DELIBERA G.R. N. 917 DEL 27-10-2014 “DEFINIZIONE DEL TASSO D'INTERESSE DA APPLICARE ALLE REVOCHE DI CONTRIBUTI CONCESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 35/2000”
- ✓ L.R. 07-01-2015, N. 1 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA REGIONALE E RELATIVE PROCEDURE CONTABILI. MODIFICHE ALLA L.R. 20/2008”
- ✓ DECISIONE G.R. N. 4 DEL 25-10-2016 “DECISIONE DI GIUNTA RELATIVA ALL'OBBLIGO DI SOSPENDERE I CONTRIBUTI REGIONALI ALLE IMPRESE IN CASO DI REATI IN MATERIA DI LAVORO”
- ✓ DELIBERA G.R. N. 240 DEL 20-03-2017 “POR-FESR 2014-2020. ESTENSIONE DEL PROGRAMMA AI LIBERI PROFESSIONISTI”
- ✓ DECISIONE G.R. N. 4 DEL 09-05-2017 “L.R. N.35/2000. PROCEDURE CONCORSUALI EX R.D. N. 267/1942. INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE E DELLE AZIONI DA ATTIVARE NEI CONFRONTI DI IMPRESE BENEFICIARIE DI CONCESSIONI, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L. 241/1990”
- ✓ L.R. 05-06-2017, N. 26 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO, DI PUBBLICITÀ E TRAS.P.A.RENZA PER CONSIGLIERI REGIONALI, ASSESSORI E ORGANI DI GARANZIA. MODIFICHE ALLA L.R. 40/2009 ED ALLA L.R. 55/2014”
- ✓ DELIBERA G.R. N. 990 DEL 18-09-2017 “L.R. 35/2000, ART. 9, COMMA 3 SEXIES. DEFINIZIONE DI NUOVI IMPORTI DA APPLICARSI ALLE IMPRESE QUALE RIMBORSO FORFETARIO DELLE SPESE NEL CASO DI RINUNCE O PROVVEDIMENTI DI REVOCA DI IMPORTI PARI O INFERIORI A EURO 5000,00”
- ✓ DELIBERA G.R. N. 1040 DEL 02-10-2017 “ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI IN ORDINE ALL'ACCESSO ED ALLA CONOSCENZA DEI DATI E DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE TOSCANA DI CUI ALLA L.R. 26/2017. REVOCA DELLA DGR 726/2011”
- ✓ L.R. 12-12-2017, N. 71 “DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE”

ALLEGATI AL BANDO

- **Catalogo dei servizi avanzati e qualificati imprese toscane**
- **Priorità tecnologiche**
- **Tabella Percorsi Advanced Manufacturing (c.d. Strategia 4.0)**
- **Glossario tecnologie abilitanti I4.0**
- **Modello di Fidejussione**
- **Modello dichiarazione intestazioni fiduciarie**
- **Istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda da parte dell'impresa estera**
- **Modello dichiarazione cumulo**
- **Modello dichiarazione precedenti penali, illeciti amm.vi e capacità a contrarre**
- **Modello dichiarazione carichi pendenti**
- **Modello dichiarazione assenza atti sospensivi o interdittivi**
- **Modello di accollo**
- **Schema delle fasi del bando**
- **Glossario**

ALLEGATO ESTRATTO CATALOGO vedi allegato A1

PRIORITA' TECNOLOGICHE

Tassonomia degli ambiti prioritari

della strategia di specializzazione intelligente

Di seguito sono riportate definizioni tassonomiche degli ambiti tecnologici della Strategia di specializzazione intelligente per la Toscana (RIS3), nella versione approvata con DGR n.478/2014, utili per una maggiore comprensione della coerenza delle proposte progettuali alle priorità tecnologiche individuate dalla Regione Toscana.

Per un dettaglio ulteriore o per approfondimenti su gli orientamenti strategici della RIS3 si rimanda a quanto specificatamente riportato nell'allegato A della sopracitata delibera

ICT-FOTONICA

In questo ambito prioritario sono ricomprese le discipline afferenti alle tecnologie per l'informazione e le telecomunicazione (ICT) oltre che alle tecnologie elettro-ottiche e fotoniche (Fotonica).

ICT: Ai fini delle strategie regionali di smart specialisation per ICT si intende un complesso interrelato di scienze, metodologie, criteri, tecniche e strumenti, atti a potenziare le attività relative alla raccolta, trasmissione ed elaborazione dei dati, alla creazione di informazioni e di conoscenza, all'assunzione ed adozione delle decisioni. Secondo questa accezione le ICT non rappresentano necessariamente una tecnologia, né un insieme di tecnologie differenti; più propriamente un sistema di tecnologie che convergono tra di loro alle finalità sopra indicate.

FOTONICA: Fotonica è riconosciuta come la disciplina che riguarda l'ideazione, la progettazione e lo sviluppo di dispositivi o componenti che emettono, elaborano o rilevano la luce intesa, sia come onda elettromagnetica, che come flusso di fotoni (quanti di luce). I dispositivi fotonici sono solitamente «microsistemi» (sensori e fibre) che vengono poi inseriti in altri strumenti più complessi aumentandone le prestazioni.

Visto l'alto livello di compenetrazione e le complementarietà tra ICT e Fotonica, nelle accezioni sopra riportate, rientra in questo ambito prioritario anche l'optoelettronica. Questa nasce dall'integrazione delle metodologie dell'ottica classica (lenti, obiettivi, fibre ottiche) con le tecnologie elettroniche per la realizzazione di un'ampia gamma di componenti e dispositivi, che vanno (a titolo di esempio) dai laser ai sistemi di illuminazione, dagli strumenti per l'imaging biomedicale ai sensori di inquinanti, dai microscopi di nuova generazione per l'indagine atomica agli strumenti satellitari per l'esplorazione S.p.a.ziale

FABBRICA INTELLIGENTE

L'ambito prioritario legato alle tecnologie per la Fabbrica Intelligente si rivolge alle tecnologie dell'automazione, della mecatronica e della robotica. Ai fini degli obiettivi della strategia di smart specialisation queste tre discipline concorrono in maniera integrata a sviluppare soluzioni tecnologiche funzionali all'automazione dei processi produttivi, in termini di velocizzazione, sicurezza e controllo, della sostenibilità ed economicità degli stessi, nonché dell'estensione della capacità di azione.

Per un più agevole inquadramento definitorio, le tecnologie dell'automazione della mecatronica e della robotica, che nella pratica presentano elevati livelli di convergenza, vengono di seguito enucleati e descritti in maniera distinta.

AUTOMAZIONE - Per "automazione" si intende lo sviluppo di sistemi, strumentazioni, processi ed applicativi che consentono la riduzione dell'intervento dell'uomo sui processi produttivi. L'automazione in tal senso si realizza mediante soluzioni di problemi tecnici legati all'esecuzione di azioni in maniera ripetuta, nella semplificazioni di operazione complesse, nell'effettuazione di operazioni complesse in contesti incerti e dinamici con elevato livello di precisione. Il concetto di automazione assume un carattere estensivo di integrazione di tecnologie e di ambiti applicativi (dal laboratorio, alla fabbrica intelligente), mantenendo il focus sul controllo automatico dei processi.

MECCATRONICA- La "meccatronica" è una branca dell'ingegneria che coniuga sinergicamente più discipline quali la Meccanica, l'elettronica, ed i sistemi di controllo intelligenti, allo scopo di realizzare un sistema integrato detto anche sistema tecnico.

Inizialmente la meccatronica è nata dalla necessità di fondere insieme la meccanica e l'elettronica, da cui il nome. Successivamente l'esigenza di realizzare sistemi tecnici sempre più complessi ha portato alla necessità di integrare anche le altre discipline per applicazioni industriali robotiche e di azionamento elettrico.

ROBOTICA- Come ramo della cibernetica rivolto alle tecniche di costruzione (ed i possibili ambiti di applicazioni) dei robot, la robotica è la disciplina dell'ingegneria che studia e sviluppa metodi che permettano a un robot di eseguire dei compiti specifici riproducendo il lavoro umano. La robotica moderna si è sviluppata perseguendo principalmente

a) l'autonomia delle macchine;

b) la capacità di interazione/immedesimazione con l'uomo e i suoi comportamenti.

CHIMICA NANOTECNOLOGIE

In riferimento a questo ambito prioritario sono ricomprese le discipline tecnico scientifiche afferenti alla chimica alle nanotecnologie. Per loro stessa natura la chimica e le nanotecnologie ricadono in un ambito di investigazione multidisciplinare, con frequenti intersezioni con altri settori quali Optoelettronica, Scienze della vita, Moda e Tessile, Energie Rinnovabili, Meccanica, Carta, Lapideo.

CHIMICA- Per chimica si intende quella branca delle scienze naturali, che studia la composizione della materia ed il suo comportamento in base a tale composizione.

Oggetto di studio della chimica sono principalmente: le proprietà dei costituenti della materia (atomi); le proprietà delle entità molecolari; delle specie chimiche; delle miscele e dei materiali costituiti da una o più specie chimiche.

NANOTECNOLOGIE- La nanotecnologia è un ramo della scienza applicata e della tecnologia che si occupa del controllo della materia su scala dimensionale inferiore al micrometro, della progettazione e realizzazione di dispositivi su tale scala.

Rientrano a far parte dell'ambito prioritario anche le opportunità offerte dall'integrazione con ulteriori discipline tecnologiche (es. nanotecnologie, optoelettronica, life science, nuovi materiali).

Sotto articolazione delle priorità tecnologiche

Al fine di orientare i proponenti ad una più puntuale specificazione delle proposte progettuali, si presenta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo di sottoarticolazioni per ciascuna priorità tecnologica.

ICT E FOTONICA

- Ingegneria dei componenti e sistemi (dispositivi/manufatti/processi) integrati avanzati e intelligenti;
- Internet del futuro, infrastrutture tecnologie, reti piattaforme, hardware;
- Servizi applicativi e soluzioni web based, internet delle cose e dei servizi;
- Tecnologie e gestione dell'informazione;
- Creatività digitale;
- Microelettronica e fotonica;
- Ottica, elettro-ottica;
- Altri ambiti ICT-Fotonica;

FABBRICA INTELLIGENTE

- Automazione industriale;
- Robotica e ambienti di vita assistiti;
- Meccatronica;
- Tecnologie per un uso efficiente dell'energia nei processi produttivi;
- Tecnologie sostenibili in industrie ad alta intensità energetica;
- Creazione di nuovi modelli ed organizzazioni di impresa sostenibili;
- Altri ambiti fabbrica intelligente;

CHIMICA E NANOTECNOLOGIE

- Chimica organica;
- Chimica inorganica;
- Tecnologia dei materiali polimerici e compositi;
- Biochimica;
- Nanostrutture, nanomateriali, nanoparticelle, nanotubi;
- Nanomedicina;
- Nanoelettronica;
- Altri ambiti chimica e nanotecnologie;

**Tabella PERCORSI ADVANCED
MANUFACTURING**

Roadmap documento nazionale

Raccordo RIS3 toscana

1.1 Metodi e strumenti per la progettazione e gestione della strategia manifatturiera

a) Piattaforme e servizi per l'industria ed il trasferimento tecnologico (cloud computing, business intelligence, smart manufacturing);
b) Soluzioni di progettazione avanzata (design for disassembling and for dismantling, ambient intelligence, filiera del recupero della materia, revamping e retrofitting...)

1.2. Strategie per la Supply Chain

a) Piattaforme e servizi per l'industria ed il trasferimento tecnologico (cloud computing, business intelligence, smart manufacturing);
b) Soluzioni di progettazione avanzata (design for disassembling and for dismantling, ambient intelligence, filiera del recupero della materia, revamping e retrofitting...)

1.
Strategie e management per il Manifatturiero

1.3. Business Model orientati ai servizi

a) Piattaforme e servizi per l'industria ed il trasferimento tecnologico (cloud computing, business intelligence, smart manufacturing);
b) Soluzioni di progettazione avanzata (design for disassembling and for dismantling, ambient intelligence, filiera del recupero della materia, revamping e retrofitting...)

1.4. Strategie per la produzione orientata al cliente

a) Piattaforme e servizi per l'industria ed il trasferimento tecnologico (cloud computing, business intelligence, smart manufacturing);
b) Soluzioni di progettazione avanzata (design for disassembling and for dismantling, ambient intelligence, filiera del recupero della materia, revamping e retrofitting...)

1.5. Modelli di business e supply chain per l'end-of-life

a) Piattaforme e servizi per l'industria ed il trasferimento tecnologico (cloud computing, business intelligence, smart manufacturing);
b) Soluzioni di progettazione avanzata (design for disassembling and for dismantling,

**Tabella PERCORSI ADVANCED
MANUFACTURING**

Roadmap documento nazionale

Raccordo RIS3 toscana

2. Produzione e impiego di Materiali innovativi		ambient intelligence, filiera del recupero della materia, revamping e retrofitting...)
	2.1. Materiali per ambienti esterni	b) Soluzioni di progettazione avanzata (design for disassembling and for dismantling, ambient intelligence, filiera del recupero della materia, revamping e retrofitting...); c) Processi ecosostenibili (riduzione consumi idrici, soluzioni gestioni acque reflue, abbattimenti consumi energetici, efficienza energetica dei dispositivi e dei manufatti, soluzioni di infomobilità e logistica intermodale, smart grid and storage...)
	2.2. Materiali per la produzione e l'immagazzinamento dell'energia	b) Soluzioni di progettazione avanzata (design for disassembling and for dismantling, ambient intelligence, filiera del recupero della materia, revamping e retrofitting...); c) Processi ecosostenibili (riduzione consumi idrici, soluzioni gestioni acque reflue, abbattimenti consumi energetici, efficienza energetica dei dispositivi e dei manufatti, soluzioni di infomobilità e logistica intermodale, smart grid and storage...)
	2.3. Materiali per l'applicazione nel settore delle costruzioni	d) Sviluppo nuovi materiali per il manifatturiero (nanomateriali, prodotti tecnici, tecnificazione delle superfici, nuovi materiali metallici, nuovi materiali per i processi produttivi) e) Sviluppo soluzioni per l'ambiente ed il territorio (nanoremediation, nanotecnologie eco-compatibili, soluzioni nano tecnologiche per bonifiche suolo ed acque contaminate)
	2.4. Materiali per display	d) Sviluppo nuovi materiali per il manifatturiero (nanomateriali, prodotti tecnici, tecnificazione delle superfici, nuovi materiali metallici, nuovi materiali per i processi produttivi)
	2.5. Materiali Biobased ed eco- compatibili	c) Processi ecosostenibili (riduzione consumi idrici, soluzioni gestioni acque reflue, abbattimenti consumi energetici, efficienza

**Tabella PERCORSI ADVANCED
MANUFACTURING**

Roadmap documento nazionale

Raccordo RIS3 toscana

		energetica dei dispositivi e dei manufatti, soluzioni di infomobilità e logistica intermodale, smart grid and storage...)
		d) Sviluppo nuovi materiali per il manifatturiero (nanomateriali, prodotti tecnici, tecnificazione delle superfici, nuovi materiali metallici, nuovi materiali per i processi produttivi)
		e) Sviluppo soluzioni per l'ambiente ed il territorio (nanoremediation, nanotecnologie eco-compatibili, soluzioni nano tecnologiche per bonifiche suolo ed acque contaminate)
	<u>2.6. Materiali multi-funzionali</u>	d) Sviluppo nuovi materiali per il manifatturiero (nanomateriali, prodotti tecnici, tecnificazione delle superfici, nuovi materiali metallici, nuovi materiali per i processi produttivi)
	<u>2.7. Micro-nano materiali</u>	d) Sviluppo nuovi materiali per il manifatturiero (nanomateriali, prodotti tecnici, tecnificazione delle superfici, nuovi materiali metallici, nuovi materiali per i processi produttivi)
	<u>2.8. Materiali rinnovabili dalle alte prestazioni</u>	d) Sviluppo nuovi materiali per il manifatturiero (nanomateriali, prodotti tecnici, tecnificazione delle superfici, nuovi materiali metallici, nuovi materiali per i processi produttivi) e) Sviluppo soluzioni per l'ambiente ed il territorio (nanoremediation, nanotecnologie eco-compatibili, soluzioni nano tecnologiche per bonifiche suolo ed acque contaminate)
3, Tecnologie per un Manifatturiero sostenibile	<u>3.1. Processi di produzione sostenibili</u>	c) Processi ecosostenibili (riduzione consumi idrici, soluzioni gestioni acque reflue, abbattimenti consumi energetici, efficienza energetica dei dispositivi e dei manufatti, soluzioni di infomobilità e logistica intermodale, smart grid and storage...); b) Soluzioni di progettazione avanzata (design for disassembling and for dismantling, ambient intelligence, filiera del recupero della materia, revamping

**Tabella PERCORSI ADVANCED
MANUFACTURING**

Roadmap documento nazionale

Raccordo RIS3 toscana

	e retrofitting...)
3.2. Fabbriche per la de-produzione	c) Processi ecosostenibili (riduzione consumi idrici, soluzioni gestioni acque reflue, abbattimenti consumi energetici, efficienza energetica dei dispositivi e dei manufatti, soluzioni di infomobilità e logistica intermodale, smart grid and storage...); b) Soluzioni di progettazione avanzata (design for disasselmbing and for dismantling, ambient intelligence, filiera del recupero della materia, revamping e retrofitting...)
4.1. Interazione avanzata uomo-macchina	f) Sviluppo soluzioni robotiche multisettoriali (embedded systems, soluzioni per l'ambiente, processi produttivi, agricoltura, sanità)
4.2. Tecnologie per ambienti più confortevoli e sicuri	b) Soluzioni di progettazione avanzata (design for disasselmbing and for dismantling, ambient intelligence, filiera del recupero della materia, revamping e retrofitting...) c) Processi ecosostenibili (riduzione consumi idrici, soluzioni gestioni acque reflue, abbattimenti consumi energetici, efficienza energetica dei dispositivi e dei manufatti, soluzioni di infomobilità e logistica intermodale, smart grid and storage...)
4.3. Aumento della competitività attraverso la valorizzazione delle persone	b) Soluzioni di progettazione avanzata (design for disasselmbing and for dismantling, ambient intelligence, filiera del recupero della materia, revamping e retrofitting...) c) Processi ecosostenibili (riduzione consumi idrici, soluzioni gestioni acque reflue, abbattimenti consumi energetici, efficienza energetica dei dispositivi e dei manufatti, soluzioni di infomobilità e logistica intermodale, smart grid and storage...)
4.4. Attrattività dell'ambiente di fabbrica	b) Soluzioni di progettazione avanzata (design for disasselmbing and for dismantling, ambient intelligence, filiera del recupero della materia, revamping

4.
Tecnologie e metodi per "la fabbrica per le persone"

**Tabella PERCORSI ADVANCED
MANUFACTURING**

Raccordo RIS3 toscana

Roadmap documento nazionale

		e retrofitting...)
		c) Processi ecosostenibili (riduzione consumi idrici, soluzioni gestioni acque reflue, abbattimenti consumi energetici, efficienza energetica dei dispositivi e dei manufatti, soluzioni di infomobilità e logistica intermodale, smart grid and storage...)
	5.1. Additive Manufacturing	g) Sviluppo soluzioni di automazione e meccatronica per il sistema manifatturiero
	5.2. Sistemi e processi laser	h) Fotonica ed ICT per applicazioni industriali (componenti ottici e fotonici; ; sensoristica e microspie avanzate, fibra ottica, infomobilità e sicurezza)
	5.3. Processi micro e nano	d) Sviluppo nuovi materiali per il manifatturiero (nanomateriali, prodotti tecnici, tecnificazione delle superfici, nuovi materiali metallici, nuovi materiali per i processi produttivi)
5. Processi di produzione avanzati	5.4. Processi di lavorazione e nobilitazione superficiale	d) Sviluppo nuovi materiali per il manifatturiero (nanomateriali, prodotti tecnici, tecnificazione delle superfici, nuovi materiali metallici, nuovi materiali per i processi produttivi)
	5.5. Processi ibridi	d) Sviluppo nuovi materiali per il manifatturiero (nanomateriali, prodotti tecnici, tecnificazione delle superfici, nuovi materiali metallici, nuovi materiali per i processi produttivi)
	5.6. Alte prestazioni (alta precisione, alta produttività, alta affidabilità)	g) Sviluppo soluzioni di automazione e meccatronica per il sistema manifatturiero
	5.7. Processi avanzati di deformazione, lavorazione e asportazione per nuovi materiali	g) Sviluppo soluzioni di automazione e meccatronica per il sistema manifatturiero
6. Meccatronica per il manifatturiero avanzato	6.1. Sensoristica, monitoraggio e controllo	g) Sviluppo soluzioni di automazione e meccatronica per il sistema manifatturiero
	6.2. Componenti, macchine e robot intelligenti	g) Sviluppo soluzioni di automazione e meccatronica per il sistema manifatturiero
	6.3. Metodi e tecnologie di progettazione e configurazione di sistemi e architetture intelligenti	g) Sviluppo soluzioni di automazione e meccatronica per il sistema manifatturiero
7. Metodi e	7.1. Modellazione e simulazione per la	c) Processi ecosostenibili

**Tabella PERCORSI ADVANCED
MANUFACTURING**

Raccordo RIS3 toscana

Roadmap documento nazionale

	<p>progettazione e gestione integrata di prodotti processi e sistemi</p>	<p>(riduzione consumi idrici, soluzioni gestioni acque reflue, abbattimenti consumi energetici, efficienza energetica dei dispositivi e dei manufatti, soluzioni di infomobilità e logistica intermodale, smart grid and storage...); b) Soluzioni di progettazione avanzata (design for disasselmbing and for dismaltng, ambient intelligence, filiera del recupero della materia, revamping e retrofitting...)</p>
<p>strumenti di modellazione, simulazione e supporto alle previsioni</p>	<p>7.2. Modellazione e simulazione per la previsione delle performance dei sistemi manifatturieri</p>	<p>c) Processi ecosostenibili (riduzione consumi idrici, soluzioni gestioni acque reflue, abbattimenti consumi energetici, efficienza energetica dei dispositivi e dei manufatti, soluzioni di infomobilità e logistica intermodale, smart grid and storage...); b) Soluzioni di progettazione avanzata (design for disasselmbing and for dismaltng, ambient intelligence, filiera del recupero della materia, revamping e retrofitting...)</p>
	<p>7.3. Modellazione e simulazione per la produzione di materiali innovativi</p>	<p>c) Processi ecosostenibili (riduzione consumi idrici, soluzioni gestioni acque reflue, abbattimenti consumi energetici, efficienza energetica dei dispositivi e dei manufatti, soluzioni di infomobilità e logistica intermodale, smart grid and storage...); b) Soluzioni di progettazione avanzata (design for disasselmbing and for dismaltng, ambient intelligence, filiera del recupero della materia, revamping e retrofitting...)</p>
<p>8. ICT per il Manufacturing</p>	<p>8.1. Soluzioni ICT per l'inclusione del mondo reale nella fabbrica</p> <p>8.2. Soluzioni ICT per la modellazione e memorizzazione di grandi quantità di dati la loro visualizzazione e l'estrazione automatica delle informazioni</p> <p>8.3. Soluzioni ICT per implementare piattaforme distribuite e collaborative</p>	<p>f) Sviluppo soluzioni robotiche multisetoriali (embedded systems, soluzioni per l'ambiente, processi produttivi, agricoltura, sanità); a) Piattaforme e servizi per l'industria ed il trasferimento tecnologico (cloud computing, business intelligence, smart manufacturing); h) Piattaforme e servizi per l'industria ed il trasferimento</p>

**Tabella PERCORSI ADVANCED
MANUFACTURING**

Raccordo RIS3 toscana

Roadmap documento nazionale

orientate ai servizi

tecnologico (cloud computing, business intelligence, smart manufacturing)

8.4. ICT per la gestione dell'impresa estesa

h) Piattaforme e servizi per l'industria ed il trasferimento tecnologico (cloud computing, business intelligence, smart manufacturing)

8.5. Soluzioni ICT per progettazione, produzione e servizi centrati sul cliente

h) Piattaforme e servizi per l'industria ed il trasferimento tecnologico (cloud computing, business intelligence, smart manufacturing)

8.6. Tecnologie per nuove infrastrutture ICT

i) Internet of the things and services (prodotti e servizi intelligenti);
j) Fotonica ed ICT per applicazioni medicali, industriali, civili

8.7. Soluzioni ICT per migliorare l'efficienza energetica

l) Internet of the things and services (prodotti e servizi intelligenti);

GLOSSARIO TECNOLOGIE CHIAVI ABILITANTI

Per quanto attiene alle principali tecnologie abilitanti facciamo riferimento a quelle individuate dal Ministero dello sviluppo Economico, con il Piano Nazionale Industria 4.0 e peraltro elencate all'art 1 della Legge 205/2017:

- l'Internet delle Cose e delle macchine,
- il Cloud e fog computing, i Big Data e gli Analytics,
- la Simulazione e/o prototipazione rapida,
- la Cybersecurity ed i sistemi cyber-fisici,
- I sistemi di visualizzazione e la Realtà Aumentata,
- la Manifattura Additiva,
- la Robotica e l'Automazione Avanzata e collaborativa,
- l'Integrazione digitale, Orizzontale e Verticale, dei processi aziendali.

A tale proposito sul sito dell'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana Spa è reso disponibile glossario dettagliato

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

Premesso che:

- la Commissione Europea con la decisione ha approvato il Programma nella Regione Toscana per
- la Giunta Regionale Toscana con deliberazione ha preso atto della decisione della Commissione Europea
- la Giunta Regionale Toscana con deliberazione ha approvato
- l'amministrazione regionale per l'attuazione del presente intervento si avvale della disciplina di cui al Regolamento
- la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale ha approvato le procedure e le modalità per la concessione di agevolazioni a valere
- la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal Bando e/o dal Decreto Dirigenziale di concessione delle agevolazioni, secondo le previsioni del (citare norma istitutiva), sono disciplinate nel Bando (ovvero decreto), nonché dalle disposizioni di legge sulla revoca delle agevolazioni pubbliche;
- il Decreto Dirigenziale prevede la possibilità di erogare un anticipo del contributo pari al dell'ammontare del contributo concesso dietro presentazione di garanzia fideiussoria;
- il Bando e/o il decreto di concessione delle agevolazioni, che prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni;
- il Signor nato a il Cod. Fiscale, in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in....., P. IVA n., iscritta nel Registro delle imprese di al n., (in seguito denominato "Contraente") in qualità di beneficiario del seguente aiuto..... di cui pari a complessivi Euro (.....), concesso dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. del e disciplinato dal Bando emanato con decreto dirigenziale n... del ... ha richiesto a (in qualità di soggetto gestore) il pagamento a titolo di anticipo di Euro (.....);
- ai sensi del l'erogazione dell'aiuto a titolo di anticipo è condizionata alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB per un importo complessivo di Euro (.....), pari al% dell'aiuto rimborsabile concesso, oltre interessi e spese di recupero;
- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché del decreto di concessione delle agevolazioni;
- secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, della legge 06/02/1996 n. 52, lo schema di garanzia fideiussoria è redatto in conformità a quanto disposto dal decreto 22/04/1997 del Ministero del Tesoro, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 96 del 26/04/1997 ed alla delibera di Giunta regionale n. 479 del 29/04/1997;
- la Banca/Società di assicurazione...../Società finanziaria è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;
- è prevista l'escussione della polizza nel caso di mancato rinnovo della stessa entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza, a tutela del credito regionale ai sensi della decisione G.R. 3 del 23/07/2012.

Tutto ciò premesso:

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta..... (in seguito denominata per brevità "Banca" o "Società") con sede legale invia....., iscritta nel registro delle imprese di al n , iscritta all'albo/elenco..... a

mezzo dei sottoscritti/o signori/e:..... nato
a..... il
nato a il nella loro rispettiva qualità di
....., casella di P.E.C.

dichiara

di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente
ed a favore della Regione Toscana (di seguito denominata "**Ente garantito**"), fino alla
concorrenza dell'importo di Euro..... corrispondente al contributo da erogare a
titolo di anticipazione, oltre la maggiorazione per interessi calcolati al tasso ufficiale di
riferimento (TUR) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento decorrenti dalla data
dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, oltre a quanto più avanti specificato,
alle seguenti

Condizioni generali

Articolo 1 – Oggetto della garanzia

La "Società", rappresentata come sopra, garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente
all' "Ente garantito" nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la
restituzione della somma complessiva di Euro (.....) erogata a titolo
di anticipazione al "Contraente" qualora il "Contraente" non abbia provveduto a restituire
l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato dal
Responsabile del Procedimento o non abbia provveduto a rinnovare la polizza in scadenza.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso
tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di
riferimento (T.U.R) di volta in volta vigente, decorrenti dalla data dell'erogazione
dell'anticipazione fino alla data del rimborso.

Articolo 2 – Durata della garanzia e svincolo

La garanzia ha durata ed efficacia dalla data del rilascio fino allo scadere del dodicesimo mese
successivo al termine previsto per la presentazione della rendicontazione del progetto
agevolato, e quindi fino al, con proroga semestrale
automatica per non più di due successivi rinnovi, salvo gli eventuali svincoli parziali che
possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dall' "Ente garantito", attestanti
la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione
dell'agevolazione.

La garanzia cesserà comunque ogni effetto 6 (sei) mesi dopo la conclusione della verifica della
rendicontazione da parte dell'Ente garantito. Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia
cesserà, decadendo automaticamente, ad ogni effetto.

La garanzia è svincolata automaticamente con l'approvazione della rendicontazione finale di
spesa mediante provvedimento formale che sarà trasmesso da

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall' "Ente garantito" qualora ne sussistano i
presupposti ed in assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un
provvedimento di revoca; in tal caso l'"Ente garantito"
provvede alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

Articolo 3 – Pagamento del rimborso e rinunce

La "Società" si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da parte
dell' "Ente garantito" e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta
stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte di
.....in nome e per conto dell' "Ente garantito", cui, peraltro, non potrà essere
opposta alcuna eccezione anche nel caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito,

ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte della "Società".

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi,

[il redattore potrà inserire una delle seguenti opzioni]

- A) la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 83 del Reg. (CE) n. 1268/2012 (pari a 3,5 punti percentuali).

Oppure

- B) la "Società" corrisponderà un importo pari al% dell'importo dell'anticipo al fine di garantire la copertura degli interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) e della maggiorazione di 3,5 punti percentuali previsti dall'art. 83 del Reg. (CE) n. 1268/2012.

La "Società" accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall' "Ente garantito" venga specificato il numero del conto bancario sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Articolo 4 – Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'"Ente garantito", in deroga all'art. 1901 del c.c..

Articolo 5 – Requisiti soggettivi

La "Società" dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo

13 agosto 2010, n. 141:

- 1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo 15 - cauzioni presso l'IVASS;
- 3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141⁴¹, ai sensi della iscrizione/autorizzazione n..... del

Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri, in linea con le recenti disposizioni contenute nel Dlgs 141/2010, che nell'introdurre modifiche all'art.107 del TUB, prevedono espressamente quale condizione essenziale per l'ottenimento dell'autorizzazione che "la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica". Il riferimento all'albo unico tiene conto del fatto che il 12/05/2016 si è concluso il regime transitorio introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010 di modifica degli artt. 106 e 107 del TUB, le cui

Articolo 6 – Forma delle comunicazioni alla “Società”

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante dalla premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

Articolo 7 – Controversie

In caso di controversia tra “Società”, “Contraente”, “Ente garantito” sorta sulla presente garanzia il Foro competente, è esclusivamente quello di Firenze; la legge applicabile è quella italiana e la lingua unicamente l’italiano.

A tal fine “Società”, “Contraente” e “Ente garantito” prendono atto che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in alternativa.

La “società” in relazione agli atti connessi alla presente garanzia polizza, e per tutte le eventuali azioni, di natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, elegge domicilio presso la propria sede in sede legale in Italia sita in

o (per società aventi sede legale all’estero) presso la propria rappresentanza generale in Italia sita in o presso la propria sede operativa in Italia, sita in.....

Articolo 8 - Clausole finali

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento, da parte del “Ente garantito” non sia comunicato al “Contraente” che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

Contraente

Società

(firma autenticata)

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto “Contraente” e la “Società” dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

Art. 1 (Oggetto della garanzia)

Art. 2 (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 (Requisiti soggettivi)

Art. 6 (Forma della comunicazione alla “Società”)

Art. 7 (Controversie)

Contraente

Società

(firma autenticata)

norme attuative sono state dettate da un intervento di natura regolamentare (DM 2 aprile 2015, n. 53 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante disposizioni in materia di intermediari finanziari), da un intervento di prassi (Circolare Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015 contenente disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) e dal DM 23 dicembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (recante disposizioni per i confidi minori ed il relativo Organismo). Si veda anche la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 23/7/2012.

N.B. Sottoscrivere in forma di atto pubblico o – se prestata da società avente sede legale in Italia - scrittura privata autenticata con attestazione dei poteri di firma

Modulo per intestazione fiduciaria

DICHIARAZIONE COMPOSIZIONE SOCIETARIA

Il/La sottoscritt_ _____ nat_a _____ il
_____ residente _____ in
Via _____ in _____ qualità
di _____
della _____ Ditta:
_____ con _____ sede _____ in
Via _____ (p.
I.V.A. _____
C.F. _____)

Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- l'esistenza / l'inesistenza (cancellare l'ipotesi che non interessa) di intestazioni fiduciarie dirette comunque assunte, di azioni o quote delle società

- che la composizione societaria, sulla base delle risultanze del libro Soci è la seguente:
N. SOCIO SEDE E/O COMUNE DI RESIDENZA QUOTA%

1.2.3.4.5.6.

LUOGO E DATA _____

IL DICHIARANTE

_____(timbro e firma

ISTRUZIONI SULLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DELL'IMPRESA ESTERA

- **Modalità di accesso alla piattaforma e di sottoscrizione della domanda di agevolazione (Par. 4.1 e 4.2 delle Linee Guida)**

In merito al Documento di identità del Legale Rappresentante del soggetto proponente redatto in lingua diversa da quella italiana, occorre allegare il documento originale unitamente ad una traduzione certificata del documento medesimo.

Con riferimento alla Visura camerale, dalla quale è possibile accertare, in fase di registrazione al Sistema Informatico, l'esistenza dell'impresa, l'individuazione del Legale Rappresentante del soggetto proponente ed i relativi poteri di firma, occorre allegare il documento originale unitamente ad una traduzione certificata del documento medesimo.

Relativamente alla firma elettronica della domanda di agevolazione, per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda di agevolazione e aventi sede legale in uno dei **Paesi dell'Unione Europea**, è possibile utilizzare la firma elettronica qualificata, fornita da un certificatore accreditato presso un altro Stato Membro incluso nella lista di cui all'art. 11 della Direttiva 1999/93/CE, purché il formato di firma sia conforme a quanto previsto dalla Decisione adottata dalla Commissione europea 2011/130/EU del 25 febbraio 2011.

Per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda di agevolazione e aventi sede legale in un **Paese non appartenente all'Unione Europea**, sarà cura del soggetto partecipante verificare le adeguate modalità di presentazione della domanda.

- **Modalità di attestazione dei Requisiti di ammissibilità (Par. 2.2. delle linee guida)**

Relativamente alla attestazione dei requisiti di cui ai punti **Punti da 1 a 18** si specificano le seguenti casistiche:

a) imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda di agevolazione e aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea:

a.1) Se il requisito di ammissibilità è documentato mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del DPR n. 445/2000. Pertanto i requisiti di ammissibilità autocertificabili possono essere validamente

attestati tramite dichiarazioni sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000.

a.2) Se il requisito di ammissibilità non è documentabile mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero (nel senso che non esiste un certificato/attestazione analogo o equipollente a quello rilasciato dallo Stato italiano), costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Per i requisiti di ammissibilità attestabili tramite dichiarazione di cui la punto a.1), la dichiarazione sostitutiva è compilabile on-line all'interno delle specifiche sezioni della domanda di agevolazione. Per ogni bando, saranno indicati i requisiti di ammissibilità richiesti per la specifica tipologia di intervento agevolativo.

b) per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda di agevolazione e aventi sede legale in un Paese non appartenente all'Unione Europea, i requisiti di ammissibilità devono essere attestati mediante presentazione di specifica documentazione ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 3 comma 4: << *le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri* >>.

In merito alle modalità di traduzione certificata (tramite legalizzazione o postilla), si rinvia alla specifica pagina web del Ministero Affari Esteri⁴².

- **Documentazione a corredo della domanda (Par. 4.3 delle linee guida)**

Relativamente alla documentazione che deve essere allegata obbligatoriamente alla domanda di ammissione al beneficio a pena di non ammissibilità (ad esempio la documentazione economica: bilanci, dichiarazione dei redditi, situazione economico-patrimoniale, ecc), si specifica che per i documenti non redatti in lingua italiana è necessario allegare tali documenti accompagnati da una traduzione certificata in lingua italiana ai sensi dell'art. 33 del DPR n. 445/2000.

In merito alle modalità di traduzione certificata (tramite legalizzazione o postilla), si rinvia alla specifica pagina web del Ministero Affari Esteri⁴³.

⁴² http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.html

⁴³ http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.html

DICHIARAZIONE CONTROLLO CUMULO

L'impresa richiedente DICHIARA:

- di non avere ricevuto altri "Aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "De Minimis" o fondi UE a gestione diretta sullo stesso progetto/investimento di cui si chiede il finanziamento;
- di avere ricevuto altri "Aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "De Minimis" o fondi UE a gestione diretta sullo stesso progetto/investimento di cui si chiede il finanziamento, che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa. Si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando:

Ente

concedenteFonte di

finanziamentoProvvedimento

di concessioneImporto

concessoDescrizione costi finanziatiImporto costi finanziati

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PRECEDENTI PENALI⁴⁴ E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E CAPACITA' A CONTRARRE⁴⁵

1.
Io sottoscritto/a legale
rappresentante dell'impresa
..... con sede in
..... via
....., n P.I./C.F
nato/a a il
con residenza in
via C.A.P. Provincia
Stato.....
In relazione a (specificare il bando per cui la dichiarazione è richiesta)
.....
.....
.....

valendomi della disposizione di cui all'art. 46 (ed all'art. 31) del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

1.
1. SEZIONE A) PRECEDENTI PENALI

che nei confronti del sottoscritto **nei cinque anni antecedenti** alla data di pubblicazione del bando:

- ? non è stata pronunciata **sentenza** di condanna passata in giudicato, o emesso **decreto penale** di condanna divenuto irrevocabile, ovvero **sentenza** di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
- ? non è stata pronunciata **sentenza** di condanna passata in giudicato, o emesso **decreto penale** di condanna divenuto irrevocabile, ovvero **sentenza** di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti **reati** (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia di imposte sui redditi e sul

44 Secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale (Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002) o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti (UE o extra UE).

45 D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica")

valore aggiunto (reati tributari ex D. Lgs. n. 74/2000), in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D. Lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);

? non è stata pronunciata **sentenza** di condanna passata in giudicato, o emesso **decreto penale** di condanna divenuto irrevocabile, ovvero **sentenza** di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti reati in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 25/10/2016 e ss. mm. e ii.:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-*septies* D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);

? non è stata pronunciata **sentenza** di condanna passata in giudicato, o emesso **decreto penale** di condanna divenuto irrevocabile, ovvero **sentenza** di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti reati in materia previdenziale:

- omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D. L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983);
- omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);

? non è stata pronunciata **sentenza** di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice di Procedura Penale per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

? sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti (reati e/o illeciti amministrativi)
.....
.....
.....
.....

? (per il cittadino UE o extra UE) sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti (reati e/o illeciti amministrativi) di cui si allega documentazione ⁴⁶
.....
.....
.....
.....

2. SEZIONE B) CAPACITA' A CONTRARRE E ILLECITI AMMINISTRATIVI
che il sottoscritto e la persona giuridica che rappresenta:

1 ⁴⁶ Precisare qualora il cittadino sia straniero UE o extra UE.

? possiede capacità di contrarre ovvero non è stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

? non è destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;

(barrare la casella o le caselle pertinenti)

Firma

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE CARICHI PENDENTI⁴⁷
(Decisione G.R. n. 4 del 25/10/2016)

1.
Io sottoscritto/alegale
rappresentante dell'impresa.....con
sede in.....,
via.....,n.....P.I./C.F.....
.....
nato/a a.....il
con residenza in.....
Via.....C.A.P.....Provincia.....
Stato.....
In relazione a (specificare il bando per cui la dichiarazione è
richiesta).....
.....
.....

valendomi della disposizione di cui all'art. 46 (ed all'art. 31) del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità;

DICHIARO



- che nei confronti del sottoscritto per le seguenti fattispecie:
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);

47
Da richiedere alle Procure della Repubblica presso i Tribunali della Toscana

• omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

•

? non vi sono **procedimenti penali in corso di definizione**;

? non è stata pronunciata **sentenza non ancora definitiva**.

(barrare la casella o le caselle pertinenti)

Firma

Dichiarazione in merito all'assenza di atti sospensivi o interdittivi

Art. 90, comma 1, lett. a), art. 14 e Allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Il/la sottoscritto/a.....Legale
rappresentante dell'impresa.....con sede in
.....,via.....,n..... P.I. /
C.F.....nato
/a.....il.....
.....residente in....., via
.....in relazione a (specificare il bando per cui la
dichiarazione è richiesta)

.....
..... pienamente consapevole che in caso di
mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in qualità di legale
rappresentante dell'impresa con sede in, via, n. P.I. /
C.F. ai fini dell'ammissibilità della domanda di partecipazione,

DICHIARA

che alla data di oggi l'impresa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o di interdizione
di cui all'art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

....., li

Il legale rappresentante dell'impresa

Firma

.....

MODELLO DI ACCOLLO

DA PARTE DEL TERZO

DEGLI OBBLIGHI

CON LA

REGIONE TOSCANA

PREMESSO CHE

ai sensi del Bando approvato con decreto dirigenziale del..... la

REGIONE TOSCANA con sede in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì, P.zza del Duomo n. 10, C.F e P. IVA 01386030488, rappresentata dal Dirigente regionale _____, nato _____ a _____ () il _____, domiciliato presso la sede dell'Ente,

(oppure)

FIDI TOSCANA/ARTIGIANCREDITO TOSCANO/SVILUPPO

TOSCANA con sede in _____ via _____ n. _____ C.F. e P.IVA _____, rappresentata dal _____ nato a _____ il _____ domiciliato presso la Società, che interviene al presente atto in nome e per conto della REGIONE TOSCANA in qualità di soggetto gestore come da decreto di aggiudicazione n. _____/società in house come da legge regionale n. _____ e

HA CONCESSO

con decreto dirigenziale n. del

a _____ "**Beneficiario**", (di seguito denominato "**Beneficiario**"), con sede legale in _____, Via _____, C.F. e P.I. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ rappresentata dal sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante pro tempore, l'agevolazione

? la concessione ha per oggetto la realizzazione del progetto _____ ammesso all'agevolazione con D.D. n. _____ del _____ ;

? l'agevolazione concessa è pari ad euro _____ e che la relativa obbligazione a tutt'oggi non è ancora estinta essendo in corso di realizzazione l'investimento; (se c'è anticipo: richiedere nuova fideiussione);

oppure

? l'agevolazione concessa è pari ad euro _____ e che la relativa obbligazione a tutt'oggi non è ancora estinta;

oppure

? l'agevolazione originaria concessa è pari ad euro _____, ora ridotta per ammortamento ad euro _____;

CONSIDERATO CHE

? con atto/contratto del _____ registrato in data _____ il soggetto _____ **"Nuovo Beneficiario"** con sede legale in _____, Via _____, C.F. e P.I. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ rappresentata dal sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante pro tempore è subentrato negli obblighi del **"Beneficiario"**

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente Contratto, convengono e stipulano quanto segue.

Art. _____

Clausola di accollo (1)

Il soggetto _____ **"Nuovo Beneficiario"** assume il debito (accollo) di euro _____ che il soggetto _____ **"Beneficiario"** ha nei confronti della **Regione Toscana** della somma di euro _____, in base alla rateizzazione e secondo le modalità, oneri, condizioni e nei termini di cui al Bando ed al decreto di concessione del..... che è richiamato ed accettato dal **"Nuovo Beneficiario"** in tutte le sue clausole e condizioni.

Art. _____

Clausola di accollo (2)

Il soggetto _____ **"Nuovo Beneficiario"** assume il debito (accollo) di originari euro _____, ora ridotto per ammortamento ad euro _____ che il soggetto _____ **"Beneficiario"** ha nei confronti della **Regione**

Toscana derivante dal decreto di concessione n..... del e dal Bando, richiamati ed accettati dal **"Nuovo Beneficiario"** in tutte le loro clausole e condizioni.

Art. _____

Clausola di accollo (3)

Il soggetto _____ **"Nuovo Beneficiario"** assume l'obbligo di realizzare l'investimento ed il relativo debito di euro _____ che il soggetto _____ **"Beneficiario"** ha nei confronti della **Regione Toscana**.

L'investimento dovrà essere realizzato secondo i termini e le modalità previste dal Bando e dal decreto di concessione qui richiamati quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto.

Art. _____

Garanzia fidejussoria

"Nuovo Beneficiario" dovrà rilasciare la garanzia fideiussoria se siamo in fase di realizzazione dell'investimento ed è stato

richiesto l'anticipo. (eventuale)

Art. _____

Responsabilità in solido

Il soggetto _____ **"Beneficiario"** prende atto che egli rimarrà obbligato in solido con il soggetto _____ **"Nuovo Beneficiario"** finché la **Regione Toscana** non dichiari espressamente di liberarlo.

Art. _____

Adesione della Regione Toscana

La Regione Toscana aderisce alla presente convenzione, dichiarando di non liberare il _____ **"Beneficiario"**.

L'adesione della Regione Toscana si formalizza attraverso l'adozione di un decreto dirigenziale.

Art. ____

Firma digitale

Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Il presente Contratto, sottoscritto dalle parti, è caricato sul sistema gestionale della Regione Toscana/ Soggetto Gestore.

Luogo _____ **data** _____

Firma "Beneficiario"

Firma "Nuovo Beneficiario"

Art. _____

Clausole vessatorie

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società _____ **"Nuovo Beneficiario"** o da egli delegato, dichiara di aver preso conoscenza e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss C.C., i seguenti articoli del Bando e del decreto di concessione.

Luogo _____ **data** _____

Firma "Nuovo Beneficiario"

GLOSSARIO ALLE LINEE GUIDA

1. AIUTI DICHIARATI ILLEGALI E ILLEGITTIMI

Per verificare le procedure di recupero in atto in materia di aiuti di Stato, per le quali la Commissione europea ha adottato una decisione negativa e ha ingiunto all'Italia di recuperare dalle imprese beneficiarie le somme indebitamente fruite, oltre a verificare quanto disposto dal D.P.C.M. 23-05-2007, è necessario consultare l'elenco disponibile al seguente link al seguente link: <http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/>
L'elenco contiene tutte le decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione Europea.

2. ANTIMAFIA

Ai sensi dell'art.83 del D. Lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia), come modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161, le Pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, prima di concedere erogazioni a favore di titolari di imprese sono tenuti ad acquisire idonea documentazione informativa circa la sussistenza di una delle cause di decadenza o sospensione di cui all' art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 e art. 91 del Codice.

La verifica di tale documentazione, che prima della Legge n. 161 era prevista tramite l'acquisizione dell'informazione antimafia per l'erogazione di aiuti di importi superiori a Euro 150.000,00, diventa pertanto sempre necessaria. Fermo restando il precedente obbligo di informazione antimafia per importi superiori alla soglia di euro 150.000, negli altri casi l'Amministrazione, o il soggetto gestore, dovrà procedere all'acquisizione della comunicazione antimafia.

Informazione e comunicazione antimafia sono acquisibili tramite accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), previa richiesta di credenziali d'accesso alla competente Prefettura (Firenze, nel caso della Regione Toscana) e acquisizione delle necessarie dichiarazioni e autocertificazioni da parte dei soggetti per cui è necessario effettuare le verifiche.

Tutte le indicazioni necessarie ed i riferimenti, nonché circolari emanate al riguardo dal Ministero dell'Interno sono reperibili al seguente link: http://www.prefettura.it/firenze/contenuti/Certificazione_antimafia-9955.htm

3. ATTIVAZIONE DEI TIROCINI

Ai sensi della delibera G.R. n. 72/2016 e della delibera G.R. n. 443/2017 per le imprese e per i professionisti beneficiari di agevolazioni a valere sul POR-FESR 2007-2014 e 2014-2020 e su fondi regionali, è fatto obbligo di attivare i tirocini secondo le seguenti modalità: almeno un tirocinio non curriculare connesso alle attività oggetto del contributo, nel periodo di realizzazione dell'attivazione stessa, per i contributi concessi fra 100.000,00 e 200.000,00 euro. Un ulteriore tirocinio ogni 200.000,00 euro ulteriori di contributo concessi, fino ad un massimo di 10 tirocinanti e fermi restando i limiti di cui all'art. 86 nonies del DPGR 47/R/2003. Nell'ipotesi di mancato rispetto di tale obbligo, il soggetto beneficiario sarà assoggettato alla revoca del 10% del contributo stesso.

Sono esclusi da tale obbligo:

1. i beneficiari con sedi operative nelle aree di crisi di cui alla DGR 199 del 2 marzo 2015;
2. i beneficiari accreditati come agenzie formative che realizzano progetti formativi finanziati

3.i beneficiari (anche liberi professionisti) che attivino, successivamente all'assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale, un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

4.i beneficiari (anche liberi professionisti) che attivino, successivamente all'assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale, un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca;

Si precisa che i suddetti tirocini sono esclusi da qualsiasi contributo regionale.

4. AUTOCERTIFICAZIONI E AUTODICHIARAZIONI

a) Autocertificazione (o dichiarazione sostitutiva di certificazione)(art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) è una dichiarazione firmata dal soggetto, senza firma autenticata e senza bollo, che sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici.

Con l'autocertificazione, il soggetto **può dichiarare fatti, stati o qualità personali contenuti in pubblici elenchi o registri**. Si possono autocertificare, ad esempio, la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici, lo stato civile, lo stato di famiglia, il titolo di studio conseguito, l'appartenenza ad ordini professionali, lo stato di disoccupazione, ecc.

b) Autodichiarazione (o dichiarazione sostitutiva di atto notorio)(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) al contrario, **può essere usata per dichiarare fatti, stati o qualità personali non contenuti in pubblici elenchi o registri**. In questo caso il soggetto dichiara qualcosa di cui è a conoscenza, inerente a se stesso o a soggetti terzi, che però non è certificabile da parte della pubblica amministrazione. Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

Sia l'**autocertificazione** che la **autodichiarazione** consistono in una dichiarazione firmata dal soggetto interessato sotto la sua responsabilità. La differenza tra i due documenti, quindi, non riguarda la forma, ma i fatti, gli stati o le qualità personali che si possono autocertificare o, per esclusione, autodichiarare.

In entrambi i casi non è possibile ricorrere all'autocertificazione o all'autodichiarazione per i certificati medici, sanitari e veterinari; certificati di origine; certificati di conformità CE; certificati di marchi o brevetti.

Sono obbligati ad accettare autodichiarazioni e autocertificazioni le pubbliche amministrazioni e le imprese che svolgono servizi di pubblica utilità, mentre al contrario le imprese private hanno solo facoltà di accettarle. La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 D.P.R. n. 445/2000).

Possono fare l'autocertificazione e l'autodichiarazione i cittadini italiani ed i cittadini della Comunità Europea.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono autocertificare ed autodichiarare solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani.

Nel caso in cui si rendano dichiarazioni false la legge prevede sanzioni penali e la perdita dei benefici ottenuti (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000). Le amministrazioni sono tenute ad effettuare i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dall'interessato.

5. CAPORALATO (Decisione di GR. n. 4/2016)

Con decisione di GR. n. 4 del 25/10/2016, al fine di rafforzare ulteriormente l'azione regionale di contrasto del fenomeno del "c.d. caporalato", ovvero di sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità e di sfruttamento del lavoro nero e sommerso, indipendentemente dal settore in cui essi operano, è stato previsto l'obbligo di sospendere l'erogazione dei benefici concessi alle imprese (sia con fondi europei che regionali) in presenza di procedimenti penali in corso o di sentenze di condanna non ancora definitive per reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001), di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.), per sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs.24/2014 e D.lgs. 345/1999), in materia previdenziale (omesso versamento di ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro ai sensi del D.lgs. 463/1983, omesso versamento di contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti, ai sensi dell'art. 37 L. 689/1981), gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008), precisando che l'adozione di provvedimenti definitivi di condanna nelle suddette fattispecie comporta la revoca dell'agevolazione concessa.

A tal fine, in fase di presentazione della domanda di aiuto ed in fase di erogazione, dovrà essere acquisita una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale l'imprenditore (legale rappresentante) attesta l'assenza a suo carico di procedimenti penali o sentenze ancora non definitive per i reati sopra elencati.

Il controllo sull'autocertificazione sarà effettuato con le modalità di cui alla delibera GR. n. 1058 del 1.10.2001 contenente "Direttiva per la realizzazione di controlli su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà rese all'Amministrazione regionale" tramite acquisizione del casellario dei carichi penali pendenti rilasciato dalle singole Procure della Repubblica della Toscana.

Saranno sospese le erogazioni in favore di quelle imprese beneficiarie per cui risultino a carico del legale rappresentante procedimenti penali in corso per le fattispecie sopra elencate o quando lo stesso abbia riportato, per le medesime fattispecie, provvedimenti di condanna ancora non definitivi.

6. CASELLARIO GIUDIZIALE

In sede di verifica delle dichiarazioni l'Amministrazione regionale (settorio competente direttamente o attraverso il soggetto gestore) chiede al competente ufficio giudiziale i certificati generali del casellario giudiziale.

Può essere utile ricordare che il certificato del casellario giudiziale consente la conoscenza dei provvedimenti di condanna penale definitivi e di alcuni provvedimenti in materia civile ed amministrativa a carico di una determinata persona. Tale certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale, esistente presso ogni Procura della Repubblica, ed ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

Il sistema CERPA (CERTificati Pubbliche Amministrazioni) consente la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle amministrazioni pubbliche; la consultazione del CERPA può avvenire per:

- le acquisizioni d'ufficio di informazioni concernenti stati, qualità e fatti (artt. 43 e 46 D.P.R. 445/2000);
- i controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificati (art. 71 D.P.R. 445/2000);
- l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt. 28 e 32 D.P.R. 313/2002).

a) Fattispecie rilevanti ai fini della valutazione del casellario giudiziale

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

Associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.);

Traffico illecito di rifiuti (articolo 260 D. Lgs. n. 152/2006 in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (articolo 74 del D.P.R. 09/10/1990, n. 309 in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio);

Corruzione e peculato (articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis codice penale, nonché articolo 2635 codice civile);

Frode (ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee); ed i reati di cui agli articoli 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee), 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), 640 c.p. (truffa), 316-bis (malversazione ai danni dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee);

Terrorismo (delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche);

Riciclaggio (articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. n. 109/2007 e successive modificazioni);

Sfruttamento del lavoro minorile (D.Lgs. n. 24/2014);

Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205, come aggiornato dal D.Lgs. n. 138/2011 e dal D.Lgs. n. 158/2015);

Reati in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.Lgs. n. 152/2006 e L. 22/05/2015, n. 68).

Reati in materia di salute e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.L. n. 76/2013);

Reati per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (D.L. 10/09/1983, n. 463; art. 37 L. 689/1981).

Si ricorda che detto elenco ha natura esemplificativa e le fattispecie ivi riportate possono essere integrate sulla base di ulteriori norme specifiche non espressamente richiamate.

b) Modalità per la verifica e la valutazione delle condanne penali

La dichiarazione presentata in sede di domanda di agevolazione deve contenere tutti i provvedimenti emessi nei confronti del soggetto nel lasso di tempo richiesto (cinque anni), a prescindere dall'entità del reato e/o dalla sanzione, la cui valutazione compete all'amministrazione.

Opera l'esclusione dal beneficio qualora l'Amministrazione regionale/Soggetto gestore accertino un precedente penale per una delle fattispecie espressamente indicate nel bando e nel caso in cui ricorrano gli estremi di applicazione dell'art. 32-quater c.p. (nei casi in cui alla condanna consegua l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione); in questi casi l'esclusione opera come automatica ed obbligatoria.

Il richiedente è tenuto ad attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Il richiedente è tenuto a non indicare soltanto le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate, quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

La riabilitazione (o l'estinzione del reato per cui è stata applicata la pena su richiesta, per decorso del termine di legge) per poter operare, deve essere giudizialmente dichiarata, poiché il giudice dell'esecuzione è l'unico soggetto al quale l'ordinamento conferisce la competenza a verificare che siano venuti in essere tutti i presupposti e sussistano tutte le condizioni per la relativa declaratoria.

c) Modalità di motivazione dell'esclusione e della revoca.

Nel caso in cui venga riscontrata l'esistenza di una sentenza di condanna rilevante ai fini del bando, l'Amministrazione regionale (settore competente) deve motivare accuratamente l'esclusione; occorre motivare con la stessa accuratezza anche la "mancata esclusione" del richiedente. E' quindi prudente fare sempre ricorso ad una motivazione in sede di adozione del provvedimento, sia in caso di ammissione, sia in caso di esclusione di un partecipante che abbia riportato provvedimenti di condanna.

7. CONCORDATO IN CONTINUITA' E ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Il Concordato preventivo con continuità aziendale e l' accordo di ristrutturazione dei debiti sono disciplinati dal Titolo III ("Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione") del RD.n.267/1942 (Legge Fallimentare) ed hanno quale presupposto per l'ammissione - al pari di ogni procedura concorsuale - lo "stato di crisi dell'imprenditore" (art. 160, comma 1 "L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo" ed "ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza" (art. 160, comma 3), "L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori" (art. 182-bis, comma 1).

Ai fini dell'ammissibilità ai bandi per agevolazioni lo stato di crisi contrasta con quanto richiesto dai regolamenti comunitari e dal bando stesso di "non essere impresa in difficoltà". In proposito il Reg. (CE) n. 651/2014 (regolamento di esenzione) precisa che "ai fini del presente regolamento si intende per: (...) 18) «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: (...) c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori" (Art. 2 punto 18) Reg. (CE) n. 651/2014). In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Giustizia con sentenza del 6 luglio 2017 (Causa C-245/16) per la quale "il fatto che un'impresa si trovi nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza (...) è sufficiente ad impedire la concessione nei suoi confronti di un aiuto di Stato". In tal senso, concedere un'agevolazione ad un'impresa in difficoltà (stato d'insolvenza o altro) significherebbe aiutare un'impresa in crisi, circostanza questa vietata dalla normativa comunitaria in tema di aiuti di stato (RE. (CE) n. 651/2014).

Allo stesso modo, non è possibile mantenere l'agevolazione concessa se l'impresa versa in stato di crisi nel periodo di mantenimento dell'investimento, in quanto lo stato di crisi (in qualunque sua forma: dallo scioglimento e liquidazione, al fallimento) configura fattispecie di "cessazione, distrazione, alienazione" dell'intervento agevolato (c.d. bene) dalle finalità per le quali è stato concesso, con il, conseguente venir meno della "stabilità dell'operazione" (cfr. Reg. (CE) 1303/2013, D.Lgs. n. 123/1998, L.R. n. 71/2017).

8. CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

La Delibera G.R. n. 1058/2001 punto 19 – Controlli sulle autocertificazioni – detta norme a carattere generale, senza specificare a quale tipologia sono dirette (cioè se riferibili o meno solo ai soggetti "ammessi"). Tuttavia, considerando la finalità delle suddette prescrizioni, anche secondo quanto previsto successivamente - ovvero che "l'effettuazione del riscontro deve consentire l'acquisizione di elementi di confronto certi" utili per l'amministrazione - si ritiene che i suddetti controlli debbano essere limitati ai c.d. soggetti ammessi (finanziati e no).

Per la definizione della percentuale di controlli a campione, si ricorda che la Delibera G.R. n. 1058/2001 punto 19 lett. G) – Controlli a campione – stabilisce che "il presupposto fondamentale per l'effettuazione di controlli a campione è la definizione di una base, sufficientemente indicativa, per il riscontro della correttezza dei comportamenti di relazione dei soggetti dichiaranti nei confronti dell'Amministrazione." In tal caso, per la concessione di

finanziamenti comunitari o di agevolazioni e benefici in generale, la percentuale da sottoporre a controllo sarà del 5% - 10% delle istanze accolte (v. punto 1.3 e punto 2).

9. DURC (documento Unico di Regolarità Contributiva)

Attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente.

L'art. 10, comma 7, del decreto legge 203/2005 ha previsto che, per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva.

Con successivo intervento, contenuto nell'art. 1, comma 553 della legge 266/2005 (c.d. legge finanziaria 2006) viene precisato che le imprese di tutti i settori sono tenute a certificare la regolarità contributiva per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie "per la realizzazione di investimenti" .

Dalla suddetta previsione normativa discende l'obbligo per le pubbliche amministrazioni che concedono agevolazioni alle imprese di richiedere il DURC del soggetto beneficiario.

Con D.M. del 24/10/2007 (abrogato e sostituito dal D.M. 30 gennaio 2015) il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha disposto l'estensione dell'obbligo del DURC regolare a tutti i settori produttivi a partire dal 30 dicembre 2007.

Il D.L. 21/06/2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), all'art. 31, comma 3 (in vigore dal 19 aprile 2016) introduce l'istituto della compensazione, disponendo che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, (...) qualora le amministrazioni aggiudicatrici e le stazioni appaltanti acquisiscono un "documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto" le stesse amministrazioni aggiudicatrici e le stazioni appaltanti "trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza" ed "il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto (...) direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile" dalla stessa amministrazione aggiudicatrice e/o dalla stazione appaltante.

L'art. 31, ai commi 8-bis -8-quinquies prevede l'obbligo della verifica del DURC in fase di "erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" prevedendo l'applicazione dell'istituto della compensazione in caso di Durc irregolare.

Secondo le disposizioni normative vigenti è possibile concludere che - in ambito di benefici e sovvenzioni - il DURC debba essere verificato:

- dalle amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
- nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC ai sensi della vigente normativa
- per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;
- per la fruizione di finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale
- per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti produttivi (art. 1, comma 553 della L. n. 266/2005)
- per l'erogazione di benefici e sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti (di cui all'art. 1, comma 553 della L. n. 266/2005)

Il DURC:

- è acquisito d'ufficio dall'Amministrazione procedente, anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato;
- ha valore 120 giorni
- la concessione/erogazione di agevolazioni è disposta in presenza di un DURC valido e rilasciato in data non anteriore a 120 giorni.

Le imprese che hanno sede in altro Stato dell'UE e non hanno sede o unità operativa in Toscana, al momento della presentazione della domanda sono tenute a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

DURC ON LINE

Il D.L. 20 marzo 2014, n. 34 all'art. 4 ha introdotto il DURC Online. Operativo dal 01/07/2015, ma seguito dell'entrata in vigore del D.M. 30/01/2015, la verifica della regolarità contributiva avviene esclusivamente con modalità telematiche, in tempo reale e non potrà essere richiesta alla data di presentazione della domanda.

L'esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento denominato "Durc On Line" che indica la regolarità al momento dell'interrogazione.

Il servizio, che presenta uguali funzionalità nei portali dei due Istituti (www.inps.it e www.inail.it) è operativo dal 1° luglio 2015. <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/verificare-la-regolarita-contributiva-durc-online.html>

La procedura fornisce un esito di regolarità laddove non siano rilevate evidenze di esposizioni debitorie per contributi e/o sanzioni civili.

In particolare, la regolarità contributiva si considera sussistente in caso di:

- a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse Edili ovvero dagli Agenti della Riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
- d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
- f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

I limiti temporali di operatività della verifica sono stati fissati con riguardo ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Ciò comporta che non potrà esservi la regolarità contributiva per i soggetti che risultino titolari di una posizione contributiva di nuova costituzione la cui operatività si collochi in un tempo più breve rispetto al periodo dei due mesi antecedenti a quello in cui è effettuata la verifica. In tal caso l'interrogazione fornirà l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità.

L'attivazione della verifica della regolarità avviene esclusivamente attraverso l'inserimento del codice fiscale del soggetto da verificare, quindi, il Documento che dichiara la regolarità non contiene né l'indicazione del richiedente né l'indicazione della motivazione della richiesta, ma soltanto elementi riconducibili alla posizione del soggetto verificato.

Il Durc on line non ha limiti soggettivi o oggettivi nel suo utilizzo, fatto salvo quello della sua validità temporale fissata in 120 giorni dalla data della richiesta che ha originato l'esito ai sensi del comma 2, dell'art. 7 del DM ed è liberamente consultabile nei siti internet dei soggetti preposti al rilascio (v.sopra), secondo il principio di unicità del DURC.

La procedura, qualora la prima richiesta di verifica per un codice fiscale non produca in tempo reale il Durc On Line, provvede ad accodare ad essa tutte le successive interrogazioni effettuate nell'arco temporale necessario a consentire la definizione della prima richiesta e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla stessa. Tutte le interrogazioni accodate saranno ricondotte allo stesso numero di protocollo assegnato dal sistema alla prima richiesta, quale numero identificativo della stessa.

Una volta prodotto il Durc On Line il sistema presso il quale la richiesta è stata inoltrata darà notizia via PEC a tutti i richiedenti che il Documento è disponibile.

Il Durc On Line così generato è liberamente consultabile e potrà essere stampato o esportato oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse.

In ogni caso, il Durc On Line potrà essere utilizzato entro il periodo di 120 giorni della sua validità.

In caso di richiesta di verifica per un soggetto per il quale risulti già presente un Durc On Line in corso di validità, la procedura rinvierà allo stesso Documento e resterà inibita per tutto il periodo della sua validità la possibilità di attivare per lo stesso codice fiscale una nuova interrogazione.

Qualora per il codice fiscale interessato alla verifica risulti già prodotto il Durc On Line ancora in corso di validità, le Amministrazioni richiedenti acquisiscono dal sistema il medesimo Documento per le finalità previste dalla normativa in esame.

Qualora il termine di validità residuo non sia idoneo a definire lo specifico procedimento per il quale la richiesta è stata effettuata, una nuova interrogazione potrà essere proposta soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza indicata sul Documento.

Nel caso di esito di irregolarità, questo ha effetto per tutte le interrogazioni che sono effettuate durante il termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione e comunque per tutte quelle intervenute prima della definizione dell'esito della verifica, che comunque non può essere superiore a 30 giorni dalla prima richiesta.

Ciascuno degli Enti che ha rilevato la situazione di irregolarità, provvede a trasmettere, esclusivamente tramite PEC, all'interessato (o al soggetto da esso delegato) l'invito a regolarizzare. La responsabilità della gestione del processo di regolarizzazione è ricondotta alla diretta responsabilità del soggetto interessato (ovvero del delegato, in quanto abilitato per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale per conto del datore di lavoro) riguardo agli effetti prodotti se nel termine previsto non intervenga la regolarizzazione.

L'invito a regolarizzare riporta l'indicazione analitica delle cause che hanno determinato l'irregolarità che l'interessato, entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito, deve regolarizzare, provvedendo al versamento delle somme indicate o alla sistemazione delle omissioni contestate.

Qualora la regolarizzazione avvenga oltre tale termine, ma comunque prima della definizione dell'esito della verifica, gli Istituti non potranno dichiarare l'irregolarità tenuto conto che a quel momento, ove venisse attestata l'irregolarità a seguito della regolarizzazione tardiva, l'esito sarebbe riferito ad una situazione di omissione non corrispondente alla realtà. In ogni caso l'intero procedimento di regolarizzazione dovrà concludersi prima di 30 giorni dalla richiesta che ha determinato l'esito di irregolarità.

Il Documento di irregolarità che consegue alla mancata regolarizzazione nel termine assegnato, diversamente da quanto previsto nel caso in cui sia prodotto dal sistema il Durc On Line, è comunicato soltanto al soggetto che ha effettuato la prima richiesta e, eventualmente, ai soggetti le cui richieste sono state accodate dal sistema.

Nel caso di procedure concorsuali (cfr. Circolare INPS numero 17 del 31-01-2017 reperibile al seguente link: <https://www.inps.it/Circolari/Circolare%20numero%2017%20del%2031-01-2017.htm>):

a) Concordato con continuità aziendale: l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge. Resta fermo che successivamente all'omologa del concordato, il mancato rispetto dei termini previsti dal piano per la soddisfazione dei crediti previdenziali comporta la dichiarazione di irregolarità.

b) Fallimento con esercizio provvisorio: nel caso di continuazione temporanea d'impresa, anche limitatamente a specifici rami aziendali, l'attestazione della regolarità è emessa se l'impresa è regolare con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio.

c) Amministrazione straordinaria: analogamente al caso dell'esercizio provvisorio l'attestazione della regolarità è emessa se l'impresa è regolare con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

d) Accordo sui debiti contributivi: è la possibilità per l'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di proporre accordi per il pagamento, anche parziale, dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché dei relativi accessori; le imprese che presentano una proposta di accordo sui debiti contributivi nell'ambito del concordato preventivo (art. 182-ter L.F.) ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 160 e 182-bis L.F.), si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso.

10. FIRMA DIGITALE

Per la definizione completa di firma digitale si rimanda a quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs n.179/2016 "Codice dell'amministrazione digitale". Si ricorda che la firma digitale è il risultato di una procedura informatica, detta "validazione", che garantisce l'autenticità (i.e. identità del sottoscrittore), l'integrità (i.e. assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione) ed il "non ripudio" del documento informatico (i.e. attribuisce piena validità legale al documento, che non può essere ripudiato dal sottoscrittore).

Ai sensi dell'art. 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 adottata dalla Commissione in data 08/09/15, gli Stati membri riconoscono valide le firme elettroniche qualificate XML, CMS o PDF al livello di conformità B, T o LT o tramite contenitore con sigillo associato, purché tali sigilli siano conformi alle specifiche tecniche riportate nell'allegato.

Con Deliberazione CNIPA 45/09 sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'01/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni dei software di verifica e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di aiuto firmate digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopracitata (SHA-1) non saranno, pertanto, ritenute ammissibili.

11. MODALITA' DI VERIFICA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE

(di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 231/2001)

L'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è stata istituita con il D.lgs. n. 231/2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti con personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di detta personalità, per i reati commessi dai loro organi o preposti.

Il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riporta i provvedimenti di condanna pronunciati a carico di un ente, per reati commessi da suoi organi o preposti.

Il certificato delle iscrizioni presenti nell'anagrafe può essere richiesto anche dalle pubbliche amministrazioni, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni, ed ha una validità di 6 mesi dal rilascio.

12. PRIVILEGIO SUI CREDITI VANTATI DALLA REGIONE TOSCANA PER AGEVOLAZIONI PUBBLICHE

Il privilegio vantato dalla Regione Toscana a seguito di revoca di finanziamenti pubblici in presenza di procedure concorsuali trova fondamento in due disposizioni normative:

- a) L. 27/12/1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), art. 24, commi 32, 33 e 36

b) D.Lgs. 31-3-1998 n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59) all'art. 9, comma 5.

a) L. 27/12/1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), art. 24, commi 32, 33 e 36

La L. 27/12/1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) all' art. 24 detta la regola generale relativamente alla natura privilegiata del credito e del grado dello stesso (comma 33) per tutte le revoche di agevolazioni pubbliche concesse dal Ministero (comma 32) e dalle Regioni (comma 36).

Art. 24, comma 32. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, degli importi corrispondenti, degli interessi e delle sanzioni. Agli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e del 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 11, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Art. 24, comma 33. Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate né al consenso delle parti né a forme di pubblicità.

Art. 24, comma 36. Le disposizioni di cui ai commi 32 e 33 si applicano anche ai procedimenti conseguenti a provvedimenti di revoca delle agevolazioni alle imprese disposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

b) D.Lgs. 31-3-1998 n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59) all'art. 9, comma 5.

Il D.Lgs. 31-3-1998 n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59) all'art. 9, comma 5, prevede che "Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni".

Grado del privilegio

Dalle norme riportate deriva un privilegio ex lege in capo allo Stato, alle Regioni ed alle pubbliche amministrazioni in genere. Detto privilegio ha carattere generale. L'ordine di privilegio deriva dalla legge stessa, ovvero è collocabile dopo le "spese di giustizia" e dopo "quelli previsti dall'art. 2751 bis del codice civile" nel seguente modo:

Art. 2751 bis c.c.:

n. 1 - Crediti per retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato.

n. 2 - Crediti per le retribuzioni dei professionisti e degli altri prestatori d'opera intellettuale per gli ultimi due anni

n. 3 - Crediti dell'agente per le provvigioni relative all'ultimo anno di prestazione e crediti per l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

n. 4 - Crediti del coltivatore diretto e i crediti del colono e del mezzadro indicati dall'art. 2765 c.c.

n. 5 - Crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.

n. 5 bis - Crediti delle società cooperative agricole e i loro consorzi, per corrispettivi di vendita di prodotti (L. 31/1/92 n. 59 art. 18).

n. 5 ter - Crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla L. 24/06/1997 n. 196, oggi sostituite, a norma dell'art. 86 co. 4 D.lgs. 10.09.2003 n. 276 di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14.02.2003 n. 30, dalle agenzie di somministrazione di lavoro, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.

A questo punto si collocano i crediti che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito e, quindi, il privilegio ex art. 24, commi 32, 33 e 36 ed ex art. 9, comma 5 del D.Lgs. 123/1998. Si tratta di un privilegio a carattere generale, ossia che non ricade su uno specifico bene.

13. RATING DI LEGALITA'

L'istituto del "**Rating di legalità**" è stato introdotto nell'ordinamento italiano dall'art. 5-ter, comma 1 del d.l. n. 27/2012 (c.d. decreto "Cresci Italia") al fine di promuovere l'inserimento di principi etici nei comportamenti aziendali, nonché di favorire l'accesso delle imprese al credito bancario ed ai finanziamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni. Con Del. 14/11/2012 e ss.mm.ii l'Autorità garante concorrenza e mercato ha adottato il Regolamento attuativo.

In base all'art. 1, comma 1 del Regolamento può accedere alla richiesta di rating l'impresa (in forma individuale o collettiva):

- avente sede operativa nel territorio nazionale;
- che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;
- che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni.

Con decreto del 20/02/2014 n. 57 del MEF-MISE sono state individuate le modalità in base alle quali si tiene conto del rating attribuito alle imprese in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario. In tal senso il bando potrà prevedere priorità, premialità o risorse dedicate.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con l'espressione "soccorso istruttorio" ci si riferisce essenzialmente al potere dell'Amministrazione, nell'ambito di un'istruttoria, di richiedere l'integrazione o il

completamento di elementi necessari alla utile progressione di un procedimento. Disciplinato in linea generale dall'art. 6 della L. n. 241/1990 e - nello specifico campo degli appalti pubblici - dall'art. 83, 9° comma, del codice degli appalti (già artt. 38, comma 2°bis, e 46 del vecchio codice dei contratti pubblici), questo istituto costituisce importante applicazione dei principi di semplificazione, proporzionalità, non aggravamento e massima partecipazione tendendo ad assicurare la primazia della sostanza sulla forma in un nuovo modo di dialogare tra l'amministrazione e l'amministrato.

L'art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990 dispone che "Il responsabile del procedimento....b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali".

L'istituto si inserisce nella dinamica dell'attività amministrativa procedimentalizzata, ed è strettamente connesso alla gestione di un procedimento.

L'istituto si inserisce, appunto, nella fase istruttoria del procedimento, che è la fase, successiva a quella dell'iniziativa e precedente rispetto a quella decisoria, nella quale si acquisiscono e si valutano tutti i dati e gli elementi occorrenti al fine della progressione del procedimento e della sua soluzione. Limiti tradizionali del soccorso istruttorio sono:

- i cc.dd. elementi essenziali: la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda;
- esigenza che vi sia un principio di prova: la documentazione già acquisita deve contribuire a fornire ragionevoli indizi circa il possesso del requisito o la sussistenza dell'elemento di cui si tratta;
- rispetto della par condicio: se ne esclude l'utilizzazione qualora essa vada a discapito di soggetti concorrenti che, diligentemente, avevano presentato la documentazione prescritta.

Nel bilanciamento tra il dovere dell'Amministrazione di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti viene affermato che occorre distinguere il concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale; quest'ultima non sarebbe mai consentita risolvendosi in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti

Resta valido il limite della necessità del concreto possesso dei requisiti, nel senso che resta comunque precluso al concorrente di dotarsi, anche successivamente alla scadenza del termine all'uopo stabilito, di un elemento di partecipazione in precedenza non posseduto. Parimenti, deve escludersi altresì la sanabilità di dichiarazioni mendaci, in quanto il concorrente non si sia limitato a omettere una dichiarazione - ad esempio, di insussistenza di condanne - bensì l'abbia resa in senso negativo, contro la verità dei fatti.

Procedura: successivamente al rilievo di una mancanza, incompletezza ovvero altra irregolarità essenziale, al concorrente deve essere assegnato un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, previa indicazione del contenuto e dei soggetti che le devono rendere. Le regolarizzazioni devono intervenire e le dichiarazioni integrative occorrenti devono essere presentate entro il termine assegnato, da considerarsi senz'altro perentorio

In caso di inadempimento a quanto prescritto, il concorrente è comunque escluso dalla procedura.

L'istituto del soccorso istruttorio non può operare in presenza di dichiarazioni del tutto omesse, in quanto in tal modo l'amministrazione, lungi dal supplire ad una mera incompletezza documentale, andrebbe sostanzialmente a formare il contenuto di un'istanza che costituiva invece onere della parte presentare, quantomeno nelle sue linee essenziali.

Quindi, l'amministrazione non può rigettare una istanza, per il sol fatto che essa sia carente in qualche sua parte (incompleta), quando dal tenore della stessa e dalla eventuale documentazione che l'accompagna sia possibile evincere il contenuto minimo dell'istanza stessa, il suo nucleo essenziale ed irriducibile. Costituisce onere del privato presentare istanze che presentino quantomeno il contenuto minimo per valere come tali (soggetto, oggetto,

esposizione delle ragioni a sostegno, richieste specifiche, ecc.), e non si pongano invece come meri fatti, del tutto evanescenti quanto a richieste finali e ad eventuale documentazione giustificativa, si da costringere l'amministrazione ad una inammissibile attività di creazione dell'istanza, e non già, invece, di mera integrazione della stessa.

SCHEMA SINTETICO DELLE FASI DEL BANDO		
FASE	TERMINI	NOTE
Richiesta chiavi d'accesso	In qualunque momento per profilarsi nell'accesso unico	
Compilazione della domanda di aiuto	Dalle ore 9,00 del 17/12/2018	Una volta compilata la domanda può essere scaricata nella forma di un file in formato .pdf per apporre la firma digitale del richiedente
Istruttoria Ammissibilità	45 giorni dal giorno successivo alla data di presentazione	(+ 30gg in caso di richiesta di integrazioni)
Comunicazione esito istruttoria/ atto concessione	Entro il 45 dal giorno successivo alla data di presentazione	(+30) giorni dal termine dell'istruttoria
Istruttoria Variante	Entro il 30 dal giorno successivo alla data di presentazione della variante	
Istruttoria Erogazione	Entro il 45 giorni dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di saldo	In base a quanto previsto dal bando